

AGGIORNATO AL 27/04/2022  
DELIBERA N. 123

**FEDERAZIONE ITALIANA**  
**PALLAPUGNO**

**REGOLAMENTO ORGANICO**

## REGOLAMENTO ORGANICO

### NORME GENERALI

#### Articolo 1

##### *Scopi e fini istituzionali della F.I.P.A.P*

1. La F.I.P.A.P., Federazione Italiana Pallapugno, in attuazione dello Statuto federale, con particolare riguardo agli artt. 1 e 2, attraverso la propria organizzazione, persegue la realizzazione delle proprie finalità istituzionali per mezzo degli organi e dei soggetti in essa contenuti.

#### Articolo 2

##### *Organizzazione Generale*

1. La F.I.P.A.P. si articola in organi centrali, organi periferici, organi disciplinari, altri organismi, commissioni e settori, come stabilito dall'art. 14 dello Statuto Federale.
2. Sono Organi Centrali:
  - L'Assemblea Generale
  - Il Consiglio Federale
  - Il Presidente
  - Il Collegio dei Revisori dei Conti
  - Il Segretario Generale
3. Sono Organi Periferici:
  - Le Assemblee Regionali
  - I Presidenti Regionali
  - I Comitati Regionali
  - Il Delegato Regionale
  - Le Assemblee Provinciali
  - I Presidenti Provinciali
  - I Comitati Provinciali
  - I Delegati Provinciali
4. Sono Organi di Giustizia:
  - Il Giudice Sportivo Nazionale
  - I Giudici Sportivi Territoriali
  - La Corte Sportiva d'Appello, se attivata
  - Il Tribunale Federale
  - La Corte Federale d'Appello
5. Sono Organismi Federali:
  - Il Consiglio di Presidenza
  - Le Commissioni Federali
  - I Settori Federali
  - Il Medico Federale
  - La Procura Federale
  - La Commissione Federale di Garanzia, se istituita.

6. Sono Strutture federali i seguenti Settori Federali:  
Pallapugno, Arbitrale, Giovanile, Pallapugno Leggera, Palla Elastica, Pelota Basca, Pallapugno alla  
Pantalera, Pallone col Bracciale, Palla Ehl, Gioco Internazionale, Fronton (OneWall), Llargues,  
Tecnico, Medico, Impianti, Scuola, Specialità Affini (eventualmente istituite in Coordinamento).

### **Articolo 3** ***Soggetti della F.I.P.A.P.***

1. Sono soggetti della F.I.P.A.P.:
  - I soggetti affiliati
  - I tesserati
2. I soggetti affiliati sono:
  - Le società e le associazioni
3. I tesserati sono, in ossequio all'art. 10 dello Statuto:
  - Gli atleti
  - Il Presidente ed i dirigenti delle società affiliate
  - I tecnici allenatori, preparatori, istruttori, insegnanti, direttori tecnici e tecnici federali
  - I dirigenti federali
  - Gli arbitri effettivi, aspiranti arbitri, osservatori arbitrali
  - I medici
  - I massaggiatori.

### **Articolo 4** ***Diritto di associazione***

1. I soggetti affiliati possono liberamente riunirsi in associazione tra loro (Leghe ed Associazioni), sia per settore che per categoria come per campionati, con lo scopo di meglio operare per la diffusione e la promozione della pallapugno e per l'esame e lo studio di problemi comuni.
2. Dette Leghe ed Associazioni possono assumere qualsiasi denominazione che non ingeneri contrasto o confusione con organi ed organismi federali.

### **Articolo 5** ***Riconoscimento***

1. Il Consiglio Federale può riconoscere eventuali Leghe ed Associazioni che ne facciano richiesta. Il riconoscimento deve essere proposto mediante richiesta di approvazione dello Statuto e del Regolamento interno che non devono essere in contrasto né con lo Statuto e i regolamenti federali né con lo Statuto del C.O.N.I..
2. Nel caso di avvenuto riconoscimento, le Leghe o Associazioni sono tenute a comunicare alla F.I.P.A.P. la data e la sede delle riunioni dei loro organi assembleari e direttivi.
3. Il riconoscimento avrà efficacia a partire da quanto sancito nella delibera di riconoscimento.
4. Con il riconoscimento, le Leghe acquisiscono i diritti previsti nella stessa delibera, nonché la facoltà di esporre problemi comuni agli aderenti innanzi agli organi o organismi federali competenti.

### **Articolo 6** ***Revoca del riconoscimento***

Il Consiglio Federale può revocare il prefato riconoscimento.

## TITOLO I AFFILIAZIONI - TESSERAMENTO

### Articolo 7

#### *Affiliazione delle Società - Tesseramento*

1. La Segreteria Generale provvede annualmente all'affiliazione delle Società e delle Associazioni sportive, al tesseramento di dirigenti, medici, massaggiatori, atleti, tecnici ed arbitri secondo le norme del presente Regolamento.
2. La richiesta di prima affiliazione, o di rinnovo della stessa, dovrà essere presentata alla Segreteria Generale o, se delegato dal Consiglio Federale, al Comitato/Delegazione regionale competente per territorio, nel rispetto della normativa prevista dal presente regolamento.
3. Per anno sportivo si intende il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre dello stesso anno, salvo deroghe debitamente autorizzate dal Consiglio Federale.

## CAPO I

### SEZIONE I

#### AFFILIAZIONI - RIAFFILIAZIONI

### Articolo 8

#### *Affiliazione*

1. Possono affiliarsi alla Federazione le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche regolarmente costituite con l'osservanza delle norme statutarie, e che perseguano scopi che non siano in contrasto con quelli del C.O.N.I. nonché della F.I.P.A.P., ai sensi dell'articolo 1 dello Statuto federale.
2. Con l'Affiliazione le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche possono svolgere le attività della F.I.P.A.P. previste dallo Statuto e così suddivise:
  - a) Attività agonistica;
  - b) Attività promozionale;
  - c) Attività amatoriale.

### Articolo 9

#### *Requisiti*

1. Per ottenere l'affiliazione, le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche debbono essere regolarmente costituite ai sensi di legge e rette da uno Statuto approvato dall'organo societario o associativo competente nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1 e 7 dello Statuto federale.
2. In ossequio all'art. 8 comma II dello Statuto i requisiti e le procedure per l'affiliazione e la riaffiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico.

### Articolo 10

#### *Domanda di prima affiliazione*

1. La domanda di prima affiliazione deve essere presentata alla Segreteria Generale (o al Comitato Regionale competente per territorio se delegato dal Consiglio Federale) secondo le disposizioni trasmesse dalla stessa.
2. La domanda deve essere sottoscritta dal Presidente della Società o da chi ne abbia la rappresentanza legale e deve essere corredata dai seguenti documenti:
  - a) copia autentica dell'Atto Costitutivo della Società;
  - b) copia autentica dello Statuto Sociale redatto in conformità allo Statuto Federale;
  - c) richiesta di tesseramento del Presidente ed elenco dei dirigenti in carica, con la specificazione dei singoli incarichi ricoperti e copia autentica del verbale dell'assemblea che ha provveduto alla elezione dei medesimi nonché dichiarazione degli stessi di possedere i requisiti di eleggibilità, con

- riferimento ai successivi articoli del presente regolamento;
- d) dichiarazione di accettazione incondizionata degli artt. 7 e 51 dello Statuto federale relativamente al vincolo di giustizia e alla clausola compromissoria.
  - e) versamento della tassa di affiliazione;
  - f) indirizzo PEC;
  - g) copia del documento d'identità del Presidente o del rappresentante legale.
3. La Segreteria Generale provvede al controllo dei requisiti e trasmette gli atti al Consiglio Federale per la relativa deliberazione.
4. Il Segretario Generale può essere delegato a ratificare la domanda di affiliazione.

### **Articolo 11**

#### ***Termini***

1. La domanda di prima affiliazione deve essere presentata secondo i termini stabiliti, di anno in anno, dal Consiglio Federale; comunque le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche che intendano partecipare ad un campionato dovranno inviarla entro i termini di iscrizione previsti.
2. La prima affiliazione decorre dalla data di accoglimento della stessa.
3. La Segreteria Generale provvederà, successivamente, ad espletare le finalità richieste dal C.O.N.I. e dal Registro Nazionale delle Società Sportive.

### **Articolo 12**

#### ***Domanda di riaffiliazione***

1. Ogni anno sportivo, i soggetti affiliati debbono presentare la domanda di riaffiliazione secondo le disposizioni stabilite dalla Segreteria Generale della F.I.P.A.P..
2. Debbono, inoltre, aver provveduto al versamento della tassa prevista.
3. La documentazione di cui ai punti a), b) dell'articolo 10 comma 2 del presente Regolamento deve essere inviata ogni qualvolta siano apportate variazioni alla natura giuridica o allo Statuto del soggetto affiliato. In tali casi dovranno essere allegate anche le copie autentiche dei verbali delle assemblee nelle quali sono state approvate le modifiche suddette.
4. In caso di elezione di un nuovo Presidente e/o di nuovi Consiglieri dovrà essere allegata copia autentica del verbale dell'assemblea che ha provveduto alla elezione dei medesimi.
5. In caso di variazione del recapito sociale e/o postale dovrà essere allegata copia autentica del verbale dell'assemblea che ha provveduto alla variazione.
6. I soggetti affiliati che non abbiano provveduto a saldare le pendenze economiche nei confronti della F.I.P.A.P. non potranno essere riaffiliati.
7. Il Segretario Generale può essere delegato a ratificare la domanda di riaffiliazione.

### **Articolo 13**

#### ***Termini per la riaffiliazione***

1. La domanda di riaffiliazione per l'anno sportivo in corso deve essere presentata secondo i termini stabiliti, di anno in anno, dal Consiglio Federale.
2. In caso di richiesta di integrazione della documentazione da parte della F.I.P.A.P., la stessa dovrà pervenire alla Segreteria Generale entro 15 giorni dalla richiesta. Farà fede la data del protocollo della F.I.P.A.P..
3. Scaduto tale termine, la domanda di riaffiliazione non potrà essere più accolta.
4. Il Consiglio Federale provvederà alla deliberazione di cancellazione dell'affiliato dagli elenchi federali.
5. La Segreteria Generale provvederà, successivamente, a trasmettere tale deliberazione agli uffici competenti del C.O.N.I..

#### **Articolo 14**

##### ***Cessione del diritto***

E' facoltà della Federazione Italiana Pallapugno, di anno in anno, definire modi e termini per la cessione del Diritto Sportivo.

#### **Articolo 15**

##### ***Rappresentanza sociale***

La rappresentanza sociale nei confronti della F.I.P.A.P. spetta al Presidente od a coloro ai quali un tale potere sia riconosciuto dallo statuto sociale, purché risultino regolarmente tesserati come dirigenti per l'anno in corso alla Federazione stessa.

#### **Articolo 16**

##### ***Sede sociale***

1. La sede sociale risultante dai moduli di prima affiliazione o riaffiliazione è la sola valida a tutti gli effetti nei confronti della F.I.P.A.P.
2. Gli atti ufficiali della F.I.P.A.P. per i quali non siano previste particolari modalità di notifica, si intendono conosciuti dai soggetti affiliati all'atto della loro trasmissione a mezzo PEC o al recapito sociale indicato nella domanda di affiliazione o riaffiliazione.
3. Le variazioni di sede sociale, e/o di recapito postale, dovranno essere deliberate dall'assemblea dell'affiliato che dovrà dare comunicazione entro 15 giorni dalla stessa alla Segreteria Generale della F.I.P.A.P. allegando il relativo verbale.
4. La Segreteria Generale provvederà alla variazione.
5. La sede sociale determina l'appartenenza al Comitato o Delegato regionale nell'ambito del cui territorio di competenza la Società deve svolgere la propria attività sportiva.
6. La sede sociale può essere trasferita soltanto nell'ambito della stessa provincia.

#### **Articolo 17**

##### ***Accoglimento della domanda di prima affiliazione o riaffiliazione.***

1. Dell'avvenuto o mancato accoglimento, debitamente motivato, della domanda di prima affiliazione o di riaffiliazione, sarà data comunicazione alla Società o all'Associazione Sportiva Dilettantistica interessata ed al Comitato/Delegazione regionale, a cura della Segreteria Generale.

#### **Articolo 18**

##### ***Scelta della denominazione***

1. I soggetti affiliati possono liberamente scegliere la propria denominazione.
2. Non sono ammesse:
  - a) denominazioni simili a quelle di altri soggetti già affiliati, tali da poter creare confusione;
  - b) denominazioni di qualsiasi partito o movimento politico;
  - c) denominazioni in contrasto con i principi di convivenza civile.

### **SEZIONE II**

### **ATTI MODIFICATIVI**

#### **Articolo 19**

##### ***Cambio di denominazione***

1. E' ammessa la modifica della propria denominazione sociale entro il termine previsto per l'iscrizione al campionato cui partecipa la squadra di serie superiore (il cambio di denominazione sociale per variazione della natura giuridica è sempre consentito). In tal caso è necessario allegare la relativa deliberazione assunta dai competenti organi sociali.

2. La modifica deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Federale o, se delegato, del Segretario Generale. L'eventuale reiezione deve essere motivata.
3. La deliberazione sarà comunicata al soggetto affiliato interessato ed al Comitato/Delegazione regionale competente dalla Segreteria Generale.
4. Gli atleti resteranno tesserati per il soggetto affiliato anche con la nuova denominazione.

#### **Articolo 20** **Abbinamenti**

1. I soggetti affiliati possono aggiungere alla propria denominazione sociale quella di un prodotto di una o più società, enti od organizzazioni commerciali.

#### **Articolo 21** **Fusione e incorporazione**

1. In caso di fusione fra due o più soggetti affiliati il nuovo affiliato potrà assumere la denominazione di uno qualsiasi dei precedenti affiliati oppure una nuova denominazione sociale. Il soggetto affiliato nato dalla fusione dovrà avere uno statuto e nuovi organi sociali.
2. In caso di incorporazione, la incorporante mantiene Statuto e consiglio direttivo originari. Può indifferentemente mantenere la propria denominazione, ovvero assumere quella dell'affiliato incorporato o una nuova denominazione.
3. Al soggetto sorto dalla fusione sono riconosciuti la serie e l'anzianità federale più elevati fra quelli cui hanno diritto gli affiliati che hanno concorso alla fusione, nonché tutti i diritti, doveri ed obbligazioni patrimoniali che facevano capo ai soggetti interessati alla fusione.
4. Il soggetto sorto dalla incorporazione mantiene la serie e l'anzianità federale dell'affiliato incorporante; mantiene, altresì, integri tutti i diritti, doveri e obbligazioni patrimoniali facenti capo ai soggetti interessati alla incorporazione.
5. Alla domanda di approvazione della fusione o della incorporazione devono essere allegati, in copia autentica, i verbali delle assemblee dei soggetti affiliati che hanno deliberato la fusione o incorporazione, nonché eventuale atto costitutivo e statuto del nuovo soggetto affiliato.

#### **Articolo 22** **Modalità**

1. Le richieste di delibera di fusioni e incorporazioni devono essere presentate al Consiglio Federale entro i termini previsti per l'iscrizione al campionato di competenza della serie alla quale appartiene il soggetto affiliato di rango maggiore. Le richieste verranno istruite dalla Segreteria Generale e sottoposte a delibera del Consiglio Federale in occasione della prima riunione utile oppure, se delegato, ad approvazione del Segretario Generale. La Segreteria Generale provvederà a notificare la delibera agli affiliati interessati e al Comitato Regionale.
2. Il diniego di approvazione sarà compiutamente motivato.
3. L'approvazione dell'atto di incorporazione o di fusione non può, in ogni caso, essere concessa se i soggetti interessati non risultino in regola con il pagamento delle quote federali e di eventuali altri debiti esistenti nei riguardi della F.I.P.A.P..
4. Nessun atto di fusione o di incorporazione può ritenersi validamente assunto se i soggetti interessati non risultano singolarmente riaffiliati alla F.I.P.A.P. per l'anno in corso.
5. Non sono consentite fusioni o incorporazioni:
  - a) tra soggetti affiliati che abbiano una anzianità di affiliazione alla F.I.P.A.P. inferiore a 12 mesi;
  - b) tra soggetti affiliati che abbiano sede in province diverse.

#### **Articolo 23** **Tesseramento dei giocatori in caso di fusione - incorporazione**

1. Gli atleti dei soggetti affiliati interessati a fusioni e incorporazioni saranno tesserati:

- a) in caso di fusione per il nuovo soggetto affiliato;
- b) in caso di incorporazione per il soggetto affiliato incorporante.

### SEZIONE III DOVERI DEGLI AFFILIATI

#### Articolo 24 *Doveri degli affiliati*

1. I soggetti affiliati devono ottemperare alle disposizioni contenute nello Statuto, ed in particolare:
  - a) essere retti da statuti e regolamenti interni ispirati al principio democratico e di pari opportunità;
  - b) impegnarsi a comunicare alla Segreteria Generale ogni eventuale successiva modifica degli statuti sociali, dei recapiti sociali e/o postali, delle composizioni dei Consigli Direttivi, delle cariche sociali e dichiarazioni di scioglimento entro 15 giorni dalla data dei relativi atti e rimettere copia degli stessi;
2. I soggetti affiliati hanno l'obbligo di comunicare immediatamente ai propri tesserati le sanzioni disciplinari adottate dagli Organi di Giustizia competenti a carico degli stessi, e curare sulla conseguente corretta esecuzione; hanno altresì l'obbligo di mettere a disposizione della F.I.P.A.P. gli atleti selezionati a far parte delle rappresentative nazionali ed a comunicare loro le decisioni assunte dalla F.I.P.A.P. in materia di attività delle rappresentative nazionali stesse.

### SEZIONE IV ATTI ESTINTIVI

#### Articolo 25 *Cessazione del rapporto con la F.I.P.A.P.*

- 1) Il rapporto associativo con la F.I.P.A.P. cessa, in ossequio all'art. 9 dello Statuto, per:
  - a) recesso;
  - b) scioglimento volontario;
  - c) inattività in due stagioni consecutive, salvo casi di forza maggiore da valutarsi insindacabilmente da parte del Consiglio Federale;
  - d) radiazione determinata da gravi infrazioni alle norme federali ed irrogata dagli organi di giustizia
  - e) mancata riaffiliazione annuale;
  - f) revoca o diniego di affiliazione nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione.
- 2) I soggetti affiliati che intendono recedere devono dare formale comunicazione alla Segreteria Generale e al Comitato o Delegato Regionale competente.
- 3) I soggetti affiliati che per qualsiasi motivo si estinguono cessano automaticamente di essere affiliati alla F.I.P.A.P..
- 4) La radiazione consiste nella cancellazione dagli albi federali del soggetto affiliato. Il provvedimento deve essere comunicato al C.O.N.I. ed alle altre Federazioni Sportive Nazionali.
- 5) I soggetti affiliati che non rinnovino l'affiliazione entro il termine di cui all'art. 13, recedono a tutti gli effetti.
- 6) La revoca dell'affiliazione è deliberata dal Consiglio Federale o dal Segretario Generale, se delegato.

## Articolo 26

### *Effetti della cessazione*

1. La cessazione del rapporto di affiliazione comporta:
  - a) la perdita di ogni diritto nei confronti della F.I.P.A.P.
  - b) lo svincolo d'ufficio dei giocatori.
2. I componenti del consiglio direttivo in carica al momento della cessazione del soggetto affiliato non possono rivestire cariche o incarichi in seno alla F.I.P.A.P. o in altro soggetto affiliato fino all'adempimento di tutte le obbligazioni contratte dal medesimo soggetto affiliato, in quanto sono solidalmente responsabili con la stessa.

## CAPO II

### TESSERATI

#### SEZIONE I

#### DIRIGENTI - TECNICI - ARBITRI

## Articolo 27

### *Tesseramento*

Il tesseramento di dirigenti, tecnici e arbitri acquista efficacia a seguito del rilascio della tessera federale annuale da parte della F.I.P.A.P.

## Articolo 28

### *Dirigenti federali*

1. La qualifica di dirigente federale, elettiva o di nomina, è attribuita ai soggetti che compongono l'organizzazione federale, secondo le norme dello Statuto e del presente regolamento.
2. La qualità di dirigente federale è disciplinata dall'art. 65 dello Statuto.
3. I requisiti per ricoprire le cariche federali, nonché le modalità per conseguirle, sono stabiliti dall'art. 64 dello Statuto.
4. I dirigenti federali che violano le norme statutarie o regolamentari sono giudicati secondo le disposizioni del Regolamento di Giustizia.
5. I dirigenti federali debbono essere sempre e dovunque esempio di rettitudine sportiva e di moralità; sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio.

## Articolo 29

### *Durata delle cariche*

1. Le cariche e gli incarichi federali hanno la durata prevista dallo Statuto.
2. Le cariche e gli incarichi federali decadono alla loro prevista scadenza e non sono automaticamente rinnovati.
3. Ad esclusione degli Organi Disciplinari, tutte le cariche e gli incarichi non elettivi possono essere revocati in qualsiasi momento dal Consiglio Federale con decisione motivata e comunicata all'interessato.

## Articolo 30

### *Dirigenti sociali*

1. Sono dirigenti sociali il Presidente ed i dirigenti dei soggetti affiliati regolarmente tesserati.
2. Il tesseramento dei dirigenti deve essere effettuato annualmente tramite l'apposito modulo di tesseramento.
3. Il tesseramento acquista efficacia a seguito del rilascio della tessera federale.
4. Il Presidente e i dirigenti dei soggetti affiliati non possono essere tesserati in qualità di arbitri e

non debbono essere stati radiati dalla F.I.P.A.P. o da altre Federazioni Sportive Nazionali.  
5. Non possono ricoprire il ruolo di dirigenti sociali coloro i quali siano interessati da quanto riportato all'art. 26 comma 2 del presente regolamento.

### **Articolo 31**

#### ***Tecnici***

1. Sono qualificati tecnici i tesserati che, abilitati attraverso corsi di formazione a svolgere attività di allenatore, preparatore, istruttore, insegnante, direttore tecnico e tecnico federale sono inquadrati nell'apposito albo.
2. Sono qualificati tecnici federali i tecnici che, inquadrati nell'apposito albo di cui al precedente comma, sono nominati dal Consiglio Federale con attribuzione di specifici incarichi nell'ambito dell'organizzazione delle squadre nazionali e del Settore Tecnico Federale.
3. Per ottenere il tesseramento di un tecnico, il soggetto affiliato deve trasmettere alla Segreteria Generale la richiesta di tesseramento debitamente sottoscritta, allegando il versamento della relativa tassa.
4. E' vietato il tesseramento del medesimo tecnico contemporaneamente per più di un soggetto affiliato. Nell'eventuale ipotesi di doppio tesseramento il secondo in ordine di tempo sarà nullo.
5. E' consentito, in deroga a quanto previsto nel soprariportato comma 4, il tesseramento di un atleta appartenente ad un soggetto affiliato anche come tecnico, esclusivamente per il settore giovanile, in altro soggetto affiliato.

### **Articolo 32**

#### ***Arbitri***

1. Sono qualificati Arbitri, gli arbitri effettivi, gli aspiranti arbitri, gli osservatori arbitrali, i componenti il Consiglio direttivo A.N.A.P., come da inquadramento nello Statuto dell'Associazione Nazionale Arbitri Pallapugno (A.N.A.P.).
2. Gli inquadramenti arbitrali decadono al termine di ogni stagione sportiva e non si intendono in alcun caso automaticamente rinnovati.
3. La normativa relativa al tesseramento ed inquadramento è riportata nell'apposito Statuto A.N.A.P.

## **SEZIONE II ATLETI**

### **Articolo 33**

#### ***Tesseramento degli atleti***

1. Il tesseramento determina il vincolo tra l'atleta e il soggetto affiliato per un periodo di tempo liberamente concordato, ma che non può avere una durata superiore a quanto previsto dall'art. 12 dello Statuto federale.
2. Possono tesserarsi alla F.I.P.A.P., in qualità di atleta, tutti coloro che sono idonei alla pratica della pallapugno e delle altre specialità previste dallo Statuto, nel rispetto delle norme di legge e federali in materia sanitaria e secondo le modalità di cui agli articoli seguenti.
3. Il tesseramento degli atleti stranieri può avvenire con le stesse modalità.
4. In ossequio all'art. 8 comma II dello Statuto i requisiti e le procedure per il tesseramento non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico.

### **Articolo 34**

#### ***Modalità primo tesseramento degli atleti***

1. La richiesta di primo tesseramento avviene tramite il soggetto affiliato con il quale l'atleta intende tesserarsi e deve essere redatta su appositi moduli forniti dalla Federazione, sottoscritti dall'atleta e dal Presidente del soggetto affiliato. Deve essere inviata alla Segreteria Generale

- secondo le disposizioni stabilite annualmente dal Consiglio Federale.
2. La richiesta di primo tesseramento per minorenni deve essere sottoscritta da chi ne esercita la responsabilità genitoriale o la tutela.
  3. Alla richiesta devono essere allegati, pena irricevibilità, i seguenti documenti:
    - a) versamento della tassa prescritta;
    - b) dichiarazione sottoscritta dal Presidente del soggetto affiliato con la quale si attesti che l'Atleta per il quale è richiesto il tesseramento è in regola con le disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria delle attività sportive.
  4. Le relative attestazioni di idoneità devono essere depositate in originale presso il soggetto affiliato di appartenenza del tesserato a norma delle vigenti disposizioni legislative.
  5. Gli atleti non in regola con il tesseramento non possono partecipare a nessuna gara o manifestazione che si svolga sotto l'egida della F.I.P.A.P..
  6. Il tesseramento già accordato potrà essere revocato qualora vengano meno i requisiti che hanno determinato il tesseramento.

### **Articolo 35**

#### ***Primo tesseramento***

1. La richiesta di primo tesseramento deve pervenire alla Segreteria Generale secondo le disposizioni organizzative annualmente emanate dal Consiglio Federale.
2. Non è previsto un termine ultimo per il primo tesseramento.

### **Articolo 36**

#### ***Rinnovo tesseramento***

1. I soggetti affiliati ogni anno devono inoltrare alla Segreteria Generale secondo le disposizioni organizzative annualmente stabilite dal Consiglio Federale, il modulo iscrizione/tesseramento debitamente compilato in ogni sua parte, avendo cura dell'esatta trascrizione dei dati anagrafici degli atleti.
  2. In caso di temporanea inidoneità del tesserato la richiesta resta in sospeso fino all'ottenimento della prescritta idoneità.
  3. Qualora sia accertata la inidoneità all'attività sportiva di un tesserato, il soggetto affiliato di appartenenza ne deve dare tempestiva comunicazione alla Segreteria Generale, onde consentire l'immediata revoca del tesseramento.
- I soggetti affiliati sono responsabili dell'utilizzo di atleti privi della certificazione di idoneità all'attività sportiva ai quali è stata certificata l'idoneità.

### **Articolo 37**

#### ***Incompatibilità - Doppio tesseramento***

1. Le incompatibilità sono quelle previste dall'art. 22 comma IV dello Statuto federale e dall'art. 30 comma IV del presente regolamento.
2. E' vietato il tesseramento di un atleta contemporaneamente per più di un soggetto affiliato, fatta eccezione per quanto espressamente contemplato dal presente regolamento, e in caso di tesseramento multiplo, che consiste nella possibilità, da parte di un atleta, di essere tesserato per due differenti soggetti affiliati che partecipano a due differenti discipline federali previste dall'art. 1 comma III dello Statuto.
3. In caso di doppio tesseramento il secondo in ordine di tempo sarà nullo.

### **Articolo 38**

#### ***Assicurazione degli atleti***

1. Il tesseramento degli atleti dà diritto alla copertura assicurativa di base (morte ed invalidità permanente) a favore degli stessi per rischi da infortunio connessi all'attività sportiva nelle

*Alessandro Cherubini*

specialità previste dall'art. 1 dello Statuto della F.I.P.A.P., per un massimale comune a tutti gli Atleti.

2. Con l'inoltro del modello di iscrizione/tesseramento i soggetti affiliati iscritti al campionato di serie A e B della pallapugno autorizzano la F.I.P.A.P. a contrarre un'assicurazione integrativa per i propri atleti.

Annualmente la Segreteria Generale comunicherà il nominativo dell'ente assicurativo e i premi predisposti in accordo con il medesimo; il soggetto affiliato dovrà versare alla Federazione al momento del tesseramento la somma relativa al massimale che vorrà sottoscrivere. E' facoltà dei soggetti affiliati iscritti agli altri campionati di avvalersi dell'assicurazione integrativa, adeguandosi alle disposizioni del presente articolo.

3. I soggetti affiliati devono inoltrare le denunce di infortunio direttamente all'ente assicurativo.

### Articolo 39

#### Categorie

Gli Atleti tesserati alla F.I.P.A.P. sono suddivisi in relazione all'età e tenuto conto del millesimo di nascita nelle categorie giovanili, seniores e non agonisti.

1. Fanno parte delle categorie giovanili agonistiche:

- a) Promozionali (8 - 11 anni), senza possibilità di utilizzo giocatori fuori-quota;
- b) Pulcini (12-13 anni), senza possibilità di utilizzo giocatori fuori-quota;
- c) Esordienti (14 - 15 anni), con possibilità di utilizzo giocatori fuori-quota di un anno (ad esclusione del ruolo di battitore);
- d) Allievi (16 - 17 anni) con possibilità di utilizzo giocatori fuori-quota di un anno (ad esclusione del ruolo di battitore);
- e) Under 21 (18 - 21 anni) con possibilità di utilizzo giocatori fuori-quota di un anno (ad esclusione del ruolo di battitore);
- f) Femminile (12 - 16 anni).

L'età minima per l'inizio dell'attività agonistica giovanile si raggiunge al compimento di 8 anni.

2. Fanno parte delle categorie seniores agonistiche:

- a) Serie A;
- b) Serie B;
- c) Serie C1;
- d) Serie C2;
- e) Femminile.

L'età minima per l'inizio dell'attività agonistica seniores si raggiunge al compimento di 16 anni.

L'età minima per l'inizio dell'attività agonistica Femminile si raggiunge al compimento di 15 anni: nel caso in cui - per esiguo numero di squadre iscritte - non fosse possibile l'organizzazione del campionato Femminile di cat. Giovanile, è consentita la partecipazione di atlete, con età minima di anni 12 compiuti, al campionato Seniores.

L'età massima per la partecipazione ai Campionati Seniores agonistici si raggiunge al compimento di 55 anni.

3. L'attività sportiva non agonistica è praticata da coloro che svolgono attività organizzate dalla Federazione e/o dai suoi organi periferici - in ottemperanza al D.M. 24 aprile 2013 e alla Circolare CONI 10 giugno 2016 - che non siano qualificati come agonisti dal presente Regolamento Organico.

### Articolo 40

#### Vincolo sportivo

1. Il vincolo sportivo determina il rapporto tra la Società di appartenenza e l'Atleta tesserato.
2. Il vincolo sportivo può essere regolamentare o volontario, secondo quanto disposto dall'art. 12 dello Statuto e dal presente Regolamento.
3. Il vincolo sportivo regolamentare è il vincolo che si determina tra Atleta tesserato e Società di appartenenza, regolarmente affiliata, in applicazione delle norme statutarie e regolamentari e si produce, a pena di nullità, con comunicazione scritta da far pervenire in Federazione.

4. Il vincolo sportivo volontario è il vincolo che si determina tra Atleta tesserato maggiorenne e Società regolarmente affiliata in conseguenza di un accordo tecnico-agonistico tra essi intervenuto.
5. Il vincolo sportivo volontario, salvo quanto espressamente previsto, prevale sul vincolo sportivo regolamentare.

#### **Articolo 41** *Vincolo sportivo regolamentare*

1. Il vincolo sportivo regolamentare, che sia annuale o quadriennale, scade al termine dell'anno sportivo in cui l'Atleta ha compiuto l'età di riferimento.  
Queste le diverse tipologie di durata:
  - a) Fino al 14° anno di età il vincolo sportivo regolamentare da parte della Società di appartenenza è limitato ad una stagione;
  - b) Dal 15° al 18° anno di età il vincolo sportivo regolamentare da parte della Società di appartenenza ha durata quadriennale;
  - c) Dal 19° al 22° anno di età, dal 23° al 26° anno di età e dal 27° al 30° anni di età, se non vi è stato svincolo, il vincolo sportivo regolamentare da parte della Società di appartenenza ha durata quadriennale;
  - d) A partire dal 31° anno di età il vincolo sportivo regolamentare da parte della Società di appartenenza è limitato ad una stagione; l'Atleta tesserato potrà trasferirsi ad altre Società affiliate senza nulla osta della Società di appartenenza e senza obbligo di versamento di un'indennità di formazione.
2. Al termine di ogni periodo quadriennale – ovvero, al 19°, al 23° ed al 27° anno di età – dovrà essere obbligatoriamente corrisposta, in caso di trasferimento, un'indennità di formazione da parte della nuova Società nei confronti della Società di appartenenza, così come determinata al successivo art. 41 bis.
3. In tutti i casi, esclusivamente previo accordo tra le parti, previo nulla osta della Società di appartenenza e previo pagamento di un'indennità di formazione di svincolo – così come determinata al successivo art. 41 bis – l'Atleta potrà essere tesserato, anche in costanza di vincolo sportivo regolamentare quadriennale, per altra Società.  
Si specifica espressamente che, nel caso previsto dal presente comma, il nuovo vincolo che legherà l'Atleta alla nuova Società avrà una durata equivalente alla parte residua della finestra quadriennale del vincolo di riferimento.  
In tal caso la Società che intende tesserare un nuovo giocatore dovrà depositare, presso la Segreteria Generale della FIPAP, il nulla-osta rilasciato dalla Società di appartenenza.

#### **Articolo 41 bis** *Indennità di formazione*

1. Come stabilito dall'art. 12 comma V dello Statuto, l'indennità di formazione ha lo scopo di indennizzare la Società di appartenenza, in caso di trasferimento definitivo dell'Atleta ad altro soggetto affiliato, per le spese sostenute e l'attività svolta per la formazione fisica, atletica e tecnica, dell'Atleta e deve essere reinvestita totalmente per il perseguimento di fini sportivi.
2. Ai fini del calcolo dell'indennità di formazione si deve tenere conto dei seguenti parametri:
  - a) età dell'Atleta;
  - b) categoria;
  - c) ruolo di gioco.
3. L'indennità di formazione viene determinata sulla base dei coefficienti di cui alla successiva Tabella A e del 'parametro base' di riferimento – tarato sulla base del ruolo di gioco – quantificato in:
  - € 1.250,00 nel caso di battitore
  - € 750,00 nel caso di centrale
  - € 500,00 nel caso di terzino

4. Nello specifico, l'indennità di formazione viene determinata moltiplicando il 'parametro base' di cui al precedente comma III (così come suddiviso per ruolo di gioco) per ogni singolo coefficiente di cui alla Tabella A.  
Il risultato di tale calcolo costituirà l'importo totale da corrispondere.

Tabella A

<u>Età</u>	
15 e 16	1,0
17	1,2
18	1,4
19	1,8
20	1,8
21	1,8
22	2,0
23	2,0
24	2,0
25	2,0
26	2,0
27	2,0
28	1,8
29	1,6
30	1,4
31 ed oltre	1,2

<u>Categoria</u>	
Giovanili	1,0
Femminile	1,0
C2	1,8
C1	2,0
B	2,8
A	3,5

5. L'indennità di formazione relativa al prestito annuale viene determinata all'art. 46 comma III del presente Regolamento.

#### **Articolo 42**

##### ***Cessazione del Vincolo sportivo regolamentare***

1. Il vincolo sportivo regolamentare, di natura quadriennale, cessa nei seguenti casi:
  - a) Scadenza naturale del vincolo (art. 41 comma I e comma II);
  - b) Risoluzione del vincolo per mutuo consenso (art. 41 comma III);
  - c) Risoluzione per giusta causa – Inattività dell'Atleta (art. 48);
  - d) Risoluzione per giusta causa – Inattività del soggetto affiliato (art. 49);
  - e) la Società di appartenenza viene radiata dalla FIPAP.

#### **Articolo 43**

##### ***Vincolo sportivo volontario***

1. Il vincolo volontario, di durata massima quinquennale, consente alle parti di convenire, a partire dal compimento della maggiore età da parte dell'Atleta, mediante comunicazione scritta da inoltrarsi in Federazione, un vincolo sportivo di durata convenuta tra le parti.
2. Durante la vigenza dell'accordo, l'Atleta tesserato potrà essere trasferito solo ed esclusivamente con nulla osta da parte della Società di appartenenza od a seguito di lodo arbitrale che preveda la risoluzione dell'accordo.
3. La validità e l'opponibilità di tali accordi deve risultare da un *memorandum* conforme al modello stabilito annualmente dal Consiglio Federale che, debitamente sottoscritto dal Presidente della Società di appartenenza e dall'Atleta, deve essere depositato entro 30 giorni dalla sua stipulazione presso la Segreteria Generale, che lo annoterà in apposito registro.
4. Il vincolo volontario prevale su quello regolamentare.

**Articolo 43 bis**  
***Cessazione del Vincolo sportivo volontario***

1. Il vincolo volontario cessa per accordo tra le parti, scadenza, risoluzione risultante da lodo arbitrale.
2. Alla cessazione del vincolo sportivo volontario, il trasferimento dell'Atleta ad altra Società affiliata avviene senza nulla osta e senza indennità di formazione.
3. In deroga a quanto disposto *sub* 2) il trasferimento dell'Atleta tesserato alla cessazione del vincolo sportivo volontario e limitatamente alle ipotesi di scadenza dell'accordo o risoluzione per fatto dell'Atleta tesserato, avviene con rilascio del nulla osta e con indennità di formazione – così come determinata al precedente art. 41 *bis* – nei seguenti casi:
  - a) L'Atleta tesserato sia stato formato nei vivai della Società di appartenenza e l'accordo tecnico sportivo stipulato con la stessa abbia avuto una durata inferiore a quattro anni per qualsivoglia motivo;
  - b) L'Atleta tesserato sia stato formato in altra Società, ma la Società di appartenenza abbia versato, al momento del tesseramento, l'indennità di formazione.

**CAPO III**  
**TRASFERIMENTI**

**Articolo 44**  
***Trasferimento degli atleti***

1. Gli atleti tesserati per un soggetto affiliato possono ottenere il trasferimento ad altro soggetto affiliato per uno dei seguenti titoli:
  - a) Definitivo;
  - b) Prestito annuale;
  - c) Risoluzione del vincolo.
2. Il trasferimento definitivo, o per prestito, può essere ottenuto, previo nulla osta rilasciato dal soggetto affiliato di appartenenza, con le modalità previste nel presente Regolamento
3. Il termine ultimo per i trasferimenti (definitivo/prestito) può essere fissato annualmente dal Consiglio Federale, salvo per quegli atleti che non hanno partecipato mai ad alcuna gara ufficiale per i quali non esiste alcun limite al trasferimento durante l'anno sportivo in corso.

**SEZIONE I**  
**TRASFERIMENTO DEFINITIVO E PER PRESTITO**

**Articolo 45**  
***Trasferimento definitivo***

1. La richiesta per il trasferimento a titolo definitivo deve essere redatta su carta intestata inviata alla Segreteria Generale a cura del soggetto affiliato richiedente, unitamente alla ricevuta attestante l'avvenuto versamento della tassa prescritta annualmente fissata dal Consiglio Federale.
2. La richiesta deve indicare il soggetto affiliato cui è trasferito l'Atleta, e deve essere debitamente firmata sia dai Presidenti dei due soggetti affiliati interessati che dall'Atleta stesso.

**Articolo 46**  
***Trasferimento per prestito***

1. Anche per la richiesta di trasferimento a titolo di prestito che – come indicato alla lettera b) dell'art. 44 – ha una durata annuale trovano applicazione i commi 1 e 2 del precedente art. 45.

*44*

2. Il prestito annuale consiste nel trasferimento di un Atleta da una Società di appartenenza ad altro soggetto affiliato per la durata di una stagione.

3. E' oltremodo consentito il trasferimento in prestito di un Atleta già tesserato per la stagione in corso in una squadra della Società di appartenenza, nonché tesserato per la stagione in corso in una squadra di altra Società per la quale sia stato trasferito in prestito annuale nella medesima stagione – a condizione che la Società titolare del tesseramento, o prestito, esprima formale consenso a tale trasferimento – qualora la squadra per la quale l'Atleta è stato tesserato venga esclusa o si ritiri dal campionato entro il termine del 15 giugno.

3. Nel caso di trasferimento per prestito annuale, dovrà essere versata alla Società di appartenenza dell'Atleta un'indennità di formazione determinata moltiplicando il punteggio dell'Atleta stesso relativo esclusivamente alla stagione precedente – così come risultante dalla classifica a punti determinata secondo i criteri del 'Regolamento Classifiche Giocatori Pallapugno' di cui all'Appendice A – per il 'parametro base' sotto riportato, distinto per ruolo di gioco:

- a) € 5, se l'atleta ricopre il ruolo di battitore;
- b) € 7, se l'atleta ricopre il ruolo di centrale;
- c) € 10, se l'atleta ricopre il ruolo di terzino.

Nel caso di un Atleta proveniente dalle serie giovanili o, comunque, con un punteggio pari a zero – derivante dalla classifica a punti determinata secondo i criteri del 'Regolamento Classifiche Giocatori Pallapugno' di cui all'Appendice A – verranno allo stesso attribuiti, ai fini della determinazione dell'indennità di formazione per il prestito annuale, i 'punti base' riferiti al ruolo che, nel corso della stagione sportiva in questione, andrà a ricoprire.

Si specifica che, per i giocatori a 0 punti, richiesti in prestito annuale per ricoprire ruoli nelle diverse categorie dove non è prevista l'assegnazione di 'punti base' (terzini di serie C1, centrali e terzini di serie C2) andrà corrisposta alla Società di appartenenza una quota complessiva per il prestito annuale pari € 50,00.

4. L'Appendice A contiene il 'Regolamento Classifiche Giocatori Pallapugno', che determina specificatamente i criteri necessari per stabilire la classifica a punti.

## SEZIONE II SVINCOLO PER GIUSTA CAUSA

### Articolo 47 *Svincolo degli atleti*

1. Il vincolo può essere sciolto per giusta causa quando l'interruzione definitiva del vincolo risulti equa dopo avere contemperato l'interesse dell'Atleta con quello del soggetto affiliato nel quadro delle direttive della FIPAP ai fini dello sviluppo della disciplina sportiva della pallapugno.

2. Gli atleti possono ottenere la cessazione del vincolo dal soggetto affiliato di appartenenza nei seguenti casi:

- a) Inattività dell'Atleta;
- b) Inattività del soggetto affiliato.

### Articolo 48 *Inattività dell'Atleta*

1. Gli atleti hanno l'obbligo di aderire alle convocazioni scritte da parte del soggetto affiliato per la partecipazione alle gare di campionato. E' fatto obbligo all'Atleta inviare al soggetto affiliato idonea certificazione attestante l'impedimento a partecipare ad una o più gare di campionato.

2. Lo svincolo conseguente ad inattività dell'Atleta, indipendentemente dalla sua volontà, è ammesso unicamente per gli Atleti che nel corso dei due anni sportivi precedenti e fino alla richiesta, non abbiano preso parte a partite ufficiali di campionato.

3. Per avvalersi del diritto di svincolo gli Atleti dovranno richiederlo a mezzo di lettera

*st*

raccomandata A.R. indirizzata al soggetto affiliato di appartenenza ed alla Segreteria Generale.

4. Il soggetto affiliato può opporre le proprie controdeduzioni da inviarsi alla Segreteria Generale ed all'Atleta, con lettera raccomandata A.R., entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta di svincolo. Dovranno essere allegati i documenti atti a dimostrare l'inesistenza del diritto dell'Atleta, ivi comprese le avvenute contestazioni scritte all'Atleta, (effettuate con lettera raccomandata A.R.) per la mancata partecipazione non giustificata ad una o più gare.

5. La Segreteria Generale provvederà ad inviare la documentazione al Consiglio Federale che deciderà, in via definitiva, la concessione dello svincolo d'autorità dandone comunicazione alle parti.

6. La mancata presentazione delle controdeduzioni, nei modi e nei termini previsti, da parte del soggetto affiliato, è considerata adesione alla richiesta dell'Atleta e pertanto la Segreteria Generale provvederà a svincolare d'autorità l'Atleta dandone comunicazione alle parti.

#### Articolo 49

##### *Inattività del soggetto affiliato*

1. Il soggetto affiliato ha l'obbligo di comunicare, a mezzo di lettera raccomandata A/R ai propri tesserati, entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento, la non riaffiliazione o la non iscrizione ad un campionato della medesima disciplina.

2. Gli atleti acquisiscono il diritto allo svincolo, da far valere entro 30 giorni dalla comunicazione ufficiale che rende nota la non riaffiliazione o la non iscrizione ad un campionato della medesima disciplina.

3. In caso di non riaffiliazione o di non iscrizione ad un campionato della medesima disciplina, possono svincolarsi, se richiesto nel termine di 30 giorni dalla comunicazione ufficiale da parte del soggetto affiliato di appartenenza, tutti coloro che hanno partecipato a un campionato per la società di appartenenza nell'anno sportivo precedente (l'elenco degli aventi diritto viene desunto dai referti arbitrali della stagione agonistica precedente) e tutti coloro che avrebbero potuto prenderne parte.

4. Per avvalersi del diritto di svincolo gli atleti dovranno richiedere, con lettera raccomandata A.R. indirizzata alla Segreteria Generale ed al soggetto affiliato di appartenenza, di essere svincolati d'autorità.

5. Il Consiglio Federale, accertato il diritto dell'atleta, provvede con decorrenza immediata a concedere lo svincolo.

#### SEZIONE III

##### Articolo 50

##### *Doveri dei tesserati*

1. I tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto della F.I.P.A.P. nonché delle deliberazioni, dei provvedimenti, delle decisioni dei suoi organi e delle norme federali

2. I tesserati devono mantenere condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura sportiva, agonistica, economica, sociale e morale, con l'obbligo preminente di astenersi da ogni forma di illecito sportivo, dall'uso di sostanze e metodi vietati, dalla violenza sia fisica che verbale.

3. I tesserati che commettono infrazioni alle norme federali o che, con giudizi e rilievi pubblici espressi anche a mezzo stampa o via Internet, comunque ledono la dignità, il prestigio, il decoro, l'onore e la reputazione della F.I.P.A.P., dei suoi organi e dirigenti, incorrono nei provvedimenti previsti dal Regolamento di Giustizia.



## TITOLO II ORGANI

### CAPO I ORGANI CENTRALI

#### SEZIONE I ASSEMBLEA GENERALE

##### Articolo 51

##### *Definizione, attribuzioni e convocazione*

1. L'Assemblea è il massimo organo della F.I.P.A.P.: ad essa spettano poteri deliberativi e le sue decisioni sono vincolanti.
2. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
3. La convocazione e le attribuzioni sono regolate dagli art. 15 e 16 dello Statuto Federale.
4. Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il numero dei voti attribuiti agli elettori, determinato ai sensi dell'art. 19 dello Statuto;
5. L'Assemblea straordinaria potrà essere convocata subito dopo quella ordinaria o viceversa purché risultino distinti gli ordini del giorno e gli aventi diritto a voto.

##### Articolo 52

##### *Partecipanti con diritto a voto*

1. Ai soggetti affiliati è riconosciuto il diritto ad esprimere voti secondo quanto previsto dall'art. 19 dello Statuto.
2. Partecipano altresì con diritto a voto i delegati delle componenti atleti e tecnici secondo la disciplina prevista dagli artt. 15 e 18 dello Statuto.

##### Articolo 53

##### *Partecipanti senza diritto a voto*

1. Partecipano all'Assemblea senza diritto a voto i soggetti affiliati che non siano in possesso dei requisiti di cui allo Statuto.
2. Non possono rappresentare in Assemblea nessun soggetto affiliato, né direttamente né per delega, i soggetti tassativamente individuati all'art. 19 comma V dello Statuto.
3. E' preclusa la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da provvedimenti disciplinari irrogati dagli Organi di Giustizia, e tuttora in corso di esecuzione, ed a quanti non siano in regola con le quote associative, come previsto dall'art. 19 comma IV dello Statuto

##### Articolo 54

##### *Deleghe dei soggetti affiliati ed impedimento dei delegati atleti e tecnici*

1. Le deleghe a votare da parte dei soggetti affiliati devono essere conferite per iscritto.
2. Le deleghe devono essere sottoscritte dal Presidente del soggetto affiliato e rilasciate secondo le disposizioni dell'art. 19 comma VII dello Statuto nonché depositate presso la Segreteria Generale almeno 2 giorni prima della data dell'Assemblea.
3. In caso di impedimento la sostituzione del delegato si attua con comunicazione da depositarsi in Segreteria Generale almeno 2 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

## Articolo 55

### *Ricorsi avverso l'attribuzione dei voti*

1. Ogni ricorso avverso l'attribuzione dei voti deve essere proposto alla Corte Federale d'Appello e pervenire in originale alla Segreteria Generale, nelle ore d'ufficio, a pena di irricevibilità, entro 7 giorni dalla pubblicazione sul sito internet della Federazione con atto sottoscritto dal Presidente del soggetto affiliato. I ricorsi sono esaminati dalla Corte Federale d'Appello. La decisione della Corte Federale d'Appello è inappellabile.

## Articolo 56

### *Requisiti di eleggibilità, incompatibilità, durata e candidature*

1. I requisiti di eleggibilità sono quelli previsti dall'art. 64 dello Statuto.
2. Le incompatibilità sono quelle previste tassativamente dall'art. 22 dello Statuto.
3. Le cariche di Presidente e di Consigliere Federale hanno una durata di quattro anni e cessano allo scadere del quadriennio olimpico.
4. Le cariche di Presidente e di componente del Collegio dei Revisori dei Conti cessano allo scadere del quadriennio olimpico e non vengono meno in caso di decadenza del Consiglio Federale ai sensi dell'art. 29 dello Statuto.
5. Coloro che intendono concorrere a rivestire cariche federali elettive debbono porre la propria candidatura specificando le cariche per le quali intendono candidarsi, nei termini e secondo le procedure di cui ai commi successivi.
6. Le candidature, ai sensi dell'art. 21 comma I dello Statuto, devono pervenire almeno 40 giorni prima della data dell'Assemblea alla Segreteria Generale della F.I.P.A.P. con le seguenti modalità:
  - a) consegna di lettera a mano nelle ore d'ufficio della Segreteria Generale con immediata annotazione sul protocollo;
  - b) invio di lettera raccomandata A/R (farà fede il timbro postale d'arrivo ovvero la ricevuta di consegna.)
  - c) invio di PEC.Ai sensi dell'art. 21 comma V dello Statuto, le candidature dovranno essere pubblicate sul sito internet federale, con link diretto alla homepage, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.
7. Pena la irricevibilità, l'aspirante deve dichiarare sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di cui all'art. 64 dello Statuto e altresì dichiarare espressamente l'esatto periodo durante il quale è stato tesserato alla F.I.P.A.P., specificando in quale veste e per quale soggetto affiliato o Organo federale.
8. Scaduti i termini prescritti, previa verifica della sussistenza dei requisiti di eleggibilità, la Segreteria Generale provvede alla compilazione in ordine alfabetico delle liste suddivise per cariche, e a renderle pubbliche secondo quanto disposto dal precedente comma VI del presente articolo.
9. Qualora la Segreteria Generale verifichi, a qualsiasi titolo, l'irregolarità o l'improponibilità di una candidatura, ne dà motivata comunicazione al candidato contestualmente alla pubblicazione sul sito internet federale, secondo quanto previsto dal comma VI del presente articolo. Ai sensi dell'art. 21 comma VI dello Statuto il candidato escluso e la Procura Federale hanno la possibilità di proporre impugnazione, a pena di inammissibilità, entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.
10. Nel caso il candidato non proponga ricorso nei termini e con le modalità di cui al precedente comma, la Segreteria Generale dispone l'esclusione dello stesso dall'elenco dei candidati.
11. Le liste aggiornate e definitive devono essere consegnate al Presidente dell'Assemblea per darne lettura in aula.
12. Copie degli elenchi devono essere esposti nella sala del seggio per tutto il periodo della votazione.

## Articolo 57

### *Commissione Verifica Poteri, Commissione Scrutinio - competenze*

1. La Commissione Verifica Poteri è costituita, in ogni Assemblea Generale, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 17 dello Statuto; il Presidente e gli altri due suoi membri saranno nominati dal Consiglio Federale al momento dell'indizione dell'Assemblea.  
Per le Assemblee elettive Nazionali, il Presidente della Commissione Verifica Poteri è nominato d'intesa con il CONI.
2. La Commissione Verifica Poteri è organo permanente dell'assemblea; si insedia almeno due ore prima dell'ora fissata per l'inizio dell'Assemblea stessa e termina le sue funzioni alla chiusura dei lavori assembleari.
3. La Commissione Verifica Poteri inappellabilmente provvede al controllo dei diritti a voto.
4. La Commissione Verifica Poteri redige un verbale e, in apertura di assemblea, riferisce su tutte le posizioni che ha considerato irregolari ai fini della partecipazione e del diritto a voto, nonché su tutte le eventuali contestazioni relative. Costata i quorum *previsti* per l'Assemblea Generale.
5. La Commissione Scrutinio è composta da un Presidente e da 2 membri effettivi. E' nominata dall'Assemblea, svolge tutte le operazioni di scrutinio e redige il relativo verbale.
6. I membri della Commissione Scrutinio, costituita secondo quanto previsto dall'art. 17 comma II dello Statuto, non possono essere designati tra i candidati alle cariche federali.

## Articolo 58

### *Commissione Verifica Poteri: adempimenti preliminari*

1. La Segreteria Generale, all'atto dell'insediamento della Commissione Verifica Poteri, consegna alla stessa:
  - a) il modulo del verbale per le operazioni di scrutinio;
  - b) l'elenco dei soggetti affiliati aventi diritto a voto;
  - c) l'elenco dei soggetti affiliati aventi diritto a partecipazione senza diritto a voto;
  - d) l'elenco dei delegati della componente atleti aventi diritto a voto;
  - e) l'elenco dei delegati della componente tecnici aventi diritto a voto;
  - f) le deleghe pervenute alla Segreteria Generale;Inoltre in caso di Assemblea Elettiva:  
gli elenchi dei candidati, distinti per le diverse elezioni.
2. La Commissione Verifica Poteri, all'atto del suo insediamento nella sede, data ed ora fissati, inizia le procedure di propria competenza:
  - a) compila il verbale per quanto dallo stesso previsto nel corso delle operazioni preliminari; appone il timbro della F.I.P.A.P. e vidima per ogni distinta votazione tante schede quanti sono gli aventi diritto a voto;
  - b) affigge all'esterno ed all'interno del seggio elettorale gli elenchi dei candidati alle diverse elezioni, ricevuti dalla Segreteria Generale.
3. terminate le operazioni di cui al precedente comma 2, la Commissione Verifica Poteri, all'ora fissata nell'avviso di convocazione, dichiara aperte le procedure di verifica poteri e consente l'accesso degli aventi diritto a voto e degli aventi diritto a partecipazione senza diritto di voto.
4. Per ciascun delegato, verificata la regolarità dell'ammissione e delle deleghe eventualmente allo stesso conferite, la Commissione Verifica Poteri procede alla sua identificazione tramite valido documento munito di fotografia.
5. Accertata la regolare posizione del delegato, lo stesso deve firmare l'elenco dei delegati in corrispondenza del proprio nominativo.
6. La Commissione Verifica Poteri effettuato il controllo sul numero di delegati accreditati e dei corrispondenti voti validamente presenti, rimette al Presidente dell'Assemblea un verbale riepilogativo delle operazioni di verifica poteri.

## Articolo 59

### *Modalità di deliberazione dell'Assemblea Generale*

1. Le modalità per le delibere delle Assemblee Nazionali sono quelle previste dall'art. 20 dello Statuto.
2. La votazione per acclamazione deve sempre avvenire all'unanimità.
3. Nelle Assemblee Nazionali Elettive il voto è sempre esercitato in forma elettronica secondo quanto disposto dall'art. 20 comma III dello Statuto.
4. Il Consiglio Federale provvederà ad emanare, contestualmente all'avviso di convocazione dell'Assemblea Elettiva, una circolare che, in conformità con lo Statuto ed il presente Regolamento, determinerà le modalità attuative del voto elettronico nonché delle successive operazioni di scrutinio.

## Articolo 60

### *Apertura dell'Assemblea*

1. L'Assemblea è dichiarata aperta dal Presidente Federale o, in caso di suo impedimento, da un suo sostituto, che ne assume la presidenza provvisoria.
2. Il Presidente Federale, o un suo sostituto, prende atto della relazione della Commissione Verifica Poteri e procede alla risoluzione di eventuali controversie, insorte in sede di verifica, relative alla partecipazione ed al diritto a voto, che vengono decise dall'Assemblea con votazione a maggioranza semplice e con l'astensione della parte interessata.
3. Subito dopo, su invito del Presidente provvisorio, i delegati aventi diritto a voto procedono alla nomina del Presidente dell'Assemblea che può aver luogo per acclamazione.

## Articolo 61

### *Compiti del Presidente dell'Assemblea - Svolgimento dei lavori*

1. Il Presidente dell'Assemblea ha il compito di:
  - a) dirigere i lavori dell'Assemblea stessa secondo le norme federali;
  - b) concedere o togliere la parola a quanti intendano intervenire o intervengano sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
  - c) fissare la durata massima ed il numero degli interventi;
  - d) accettare o meno mozioni d'ordine e porle in discussione determinandone la precedenza;
  - e) determinare il sistema di votazione tenendo conto di quanto stabilito dall'art 20 dello Statuto Federale definendo il tempo massimo per l'espletamento delle operazioni di voto;
  - f) proclamare gli eletti dopo le votazioni, verificando il verbale e sottoscrivendolo;
  - g) dichiarare chiusa l'Assemblea una volta esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
  - h) controllare la rispondente stesura del verbale dell'Assemblea e convalidare tutti gli atti ad essa relativi
2. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea vengono assunte d'ufficio dal Segretario Generale della F.I.P.A.P. o da un suo incaricato, ovvero da un notaio presente alla stessa.
3. Il Segretario dell'Assemblea ha il compito di redigere il verbale della stessa e di sottoscriverlo.
4. Il verbale dell'Assemblea Generale fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte. Il verbale firmato dal presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori è redatto entro 15 giorni e conservato presso la Segreteria Generale. Ciascun partecipante avente diritto a voto ha facoltà di prendere visione di copia del verbale.

## Articolo 62

### *Operazioni di voto*

1. Al termine della parte dibattimentale, il Presidente dell'Assemblea comunica l'apertura del



seggio elettorale e dà inizio alle operazioni di voto per l'elezione, con votazioni separate e successive, di:

- a) Presidente della Federazione;
  - b) Consiglieri federali;
  - c) Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Per ciascun elettore, verificato che lo stesso sia incluso nell'elenco ricevuto dalla Federazione, la Commissione Verifica Poteri preliminarmente procede alla sua identificazione tramite valido documento munito di fotografia.
3. Accertata la regolare posizione dell'elettore, lo stesso firma l'elenco dei votanti in corrispondenza del proprio nominativo e può quindi ricevere quanto necessario al fine di procedere con votazione elettronica, secondo quanto previsto dall'art. 20 comma III dello Statuto e dall'art. 59 comma III del presente Regolamento Organico.
4. Le preferenze da indicare sono:
- a) una per la votazione relativa all'elezione del Presidente della Federazione;
  - b) in numero pari a quello dei posti disponibili, per la votazione relativa all'elezione dei Consiglieri Federali nella componente per la quale il delegato è legittimato a votare;
  - c) una, per la votazione relativa all'elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
5. All'ora indicata dal Presidente dell'Assemblea la Commissione dichiara ufficialmente chiuse le operazioni di voto. Gli elettori ancora presenti nel seggio hanno comunque diritto di votare.

### Articolo 63

#### *Operazioni di scrutinio*

1. Dopo la chiusura delle operazioni di voto, la Commissione Scrutinio eseguirà lo scrutinio con le modalità individuate nella circolare di cui all'art. 59 comma IV del presente Regolamento.
2. Nel verbale di scrutinio, rispettivamente per ciascuna votazione, deve essere riportato il numero dei votanti, il numero di preferenze ottenuto da ciascun candidato, il numero delle schede bianche e quello delle schede nulle.
3. E' definita scheda bianca quella nella quale non siano riportate annotazioni di alcun genere.
4. E' definita scheda nulla quella che non consenta la chiara identificazione della volontà dell'elettore o che contenga un numero di preferenze superiore a quello consentito, ovvero che sia tale da permettere l'identificazione dell'elettore stesso.
5. Delle schede bianche e nulle, come pure di ogni controversia insorta al riguardo, deve essere fatta menzione sul verbale di scrutinio. In caso di contrasto circa la validità di una scheda il Presidente dell'Assemblea esprime al riguardo giudizio insindacabile.
6. Al termine delle operazioni la Commissione Scrutinio redige un elenco definitivo dei candidati e dei voti da ciascuno ottenuti, che sarà comunicato all'Assemblea dal Presidente della medesima.
7. Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
8. Qualora due o più candidati alla carica di Presidente Federale abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede al ballottaggio sino all'elezione definitiva.
9. Qualora due o più candidati alle altre cariche abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una votazione di ballottaggio tra gli interessati.
10. Al termine delle operazioni, le schede di votazione, i verbali e il materiale saranno consegnati al Segretario di Assemblea.
11. Un plico contenente:
  - a) il verbale delle operazioni di scrutinio;
  - b) l'elenco dei soggetti affiliati aventi diritto a voto;
  - c) l'elenco dei soggetti affiliati aventi diritto a partecipazione;
  - d) l'elenco dei delegati della componente atleti aventi diritto a voto;
  - e) l'elenco dei delegati della componente tecnici aventi diritto a voto;
  - f) le deleghe pervenute alla Segreteria Generale;deve essere consegnato, al termine delle operazioni di scrutinio, alla Segreteria Generale.

## Articolo 64

### *Adempimenti della Segreteria Generale*

1. La Segreteria Generale dovrà trasmettere a mezzo PEC, o eccezionalmente, raccomandata A/R, la comunicazione agli eletti.

## SEZIONE II

### IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE

#### Articolo 65

##### *Presidente Federale: compiti*

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della F.I.P.A.P..
2. I poteri e le attribuzioni del Presidente sono tassativamente previsti dall'art. 23 dello Statuto.

#### Articolo 66

##### *Delega – assenza o impedimento – dimissioni*

1. Il Presidente, con provvedimento formale, può delegare ai Consiglieri federali le proprie attribuzioni per la trattazione di particolari problemi di ordinaria amministrazione nonché per la partecipazione ad organi o commissioni interne o esterne, con esclusione degli Organi di Giustizia.
2. In caso di assenza temporanea o impedimento le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente Vicario.
3. Le dimissioni del Presidente comportano la decadenza dell'intero Consiglio Federale che resterà comunque in regime di *prorogatio* per l'ordinaria amministrazione, unitamente al Presidente Federale, secondo quanto disposto all'art. 25 comma I dello Statuto.

#### Articolo 67

##### *I Vicepresidenti federali*

1. Al proprio seno il Consiglio Federale elegge due Vicepresidenti, di cui un Vicepresidente Vicario.
2. Il Vicepresidente Vicario fa le veci del Presidente nei casi stabiliti dall'art. 26 dello Statuto.

## SEZIONE III

### IL CONSIGLIO FEDERALE

#### Articolo 68

##### *Competenze e composizione*

1. Il Consiglio Federale è l'organo di indirizzo gestionale della F.I.P.A.P., cui è demandata la funzione di verificare la corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, valutare i risultati sportivi conseguiti nonché vigilare sul buon andamento della gestione federale. Il Consiglio Federale, eletto dall'Assemblea Generale, ha le attribuzioni ed i compiti previsti dall'art. 28 dello Statuto.
2. Il Consiglio Federale è composto dal Presidente della Federazione e da 10 Consiglieri federali di cui:
  - a) sette membri in rappresentanza della componente affiliati, di cui almeno due di genere diverso;
  - b) due membri in rappresentanza della componente di atleti, di cui uno di genere maschile ed uno di genere femminile;
  - c) un membro in rappresentanza della componente tecnici.

## Articolo 69

### *Riunioni*

1. Il Consiglio Federale deve riunirsi almeno quattro volte nel corso dell'anno e viene convocato dal Presidente, o nei casi previsti, dal Vicepresidente Vicario.  
*1 bis.* Su richiesta della Segreteria Generale, le riunioni del Consiglio Federale possono essere svolte in videoconferenza, anche in forma mista (parzialmente in presenza, parzialmente in videoconferenza) ed anche al di fuori di periodi in cui vige lo stato di emergenza, a condizione che tutti i componenti il Consiglio Federale siano dotati di strumenti audiovisivi atti a comunicare reciprocamente e che la Segreteria Generale, se richiesto dalla maggioranza dei Consiglieri Federali, possa registrare l'intero svolgimento della riunione su supporti informatici.  
Non può aver luogo una riunione in videoconferenza quando si debba procedere a voto segreto.
2. E' validamente costituito quando siano presenti il Presidente, o chi ne fa le veci, ed almeno cinque consiglieri; per le delibere è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
3. Funge da segretario il Segretario Generale o, in caso di impedimento, un suo delegato senza diritto di voto.
4. L'avviso di convocazione deve pervenire a ciascun membro almeno 5 giorni prima della data di riunione e deve essere trasmesso a mezzo PEC o posta elettronica. Il contenuto e le modalità di invio sono disciplinati dall'art. 27 comma 4 dello Statuto.
5. La Segreteria Generale deve invitare formalmente i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, che partecipano senza diritto di voto alle riunioni.

## Articolo 70

### *Verbali delle riunioni*

1. I verbali delle riunioni debbono essere sottoscritti dal Presidente Federale, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario Generale.

## SEZIONE IV

### CONSIGLIO DI PRESIDENZA

## Articolo 71

### *Competenze e composizione*

1. La composizione, le attribuzioni ed i poteri del Consiglio di Presidenza sono previsti dall'art. 54 dello Statuto.
2. Funge da Segretario il Segretario Generale della Federazione, o un suo delegato, senza diritto a voto.

## Articolo 72

### *Riunioni*

1. Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente Vicario, in ogni momento. L'avviso di convocazione, a cura della Segreteria Generale, contenente ordine del giorno, data, ora e luogo di svolgimento, deve pervenire a ciascun componente almeno 2 giorni prima.
2. Per la validità delle deliberazioni, da assumersi a maggioranza semplice, devono essere presenti almeno tre membri, compreso il Presidente della Federazione o, in sua assenza, il Vicepresidente Vicario. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

## SEZIONE V

### COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

## Articolo 73

### *Nozione - composizione - competenza*

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente e da 2 membri.
2. Costituzione, compiti, e funzionamento sono disciplinati dagli artt. 31 e 32 dello Statuto.

## SEZIONE VI SEGRETERIA GENERALE

### Articolo 74 *Attribuzioni*

1. Le attribuzioni della Segreteria Generale sono previste dall'art. 33 dello Statuto.
2. Il Segretario Generale assiste alle riunioni delle Assemblee, del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza e ne redige i verbali; ha altresì facoltà di assistere a tutte le riunioni degli organi e commissioni federali con esclusione di quelli di giustizia e di controllo, a meno che non vi debba intervenire su richiesta dei rispettivi Presidenti per ragioni d'ufficio.
3. In caso di assenza o impedimento il Segretario Generale può farsi sostituire da un suo delegato.
4. L'esecuzione di deliberazioni, provvedimenti e decisioni degli organi federali è affidata alla Segreteria Generale, che provvede altresì alla loro divulgazione.

\*\*\*

### Articolo 75 *Decadenza ed integrazione degli organi elettivi*

1. La decadenza e eventuale integrazione del Consiglio Federale è regolata dagli artt. 29 e 30 dello Statuto.
2. Per il Collegio Revisori dei Conti vale quanto previsto dall'art. 31 dello Statuto.
3. La Segreteria Generale invia comunicazione agli aventi titolo.

## CAPO II ORGANI TERRITORIALI SEZIONE I ASSEMBLEA REGIONALE

### Articolo 76 *Definizione, attribuzioni e convocazione*

1. L'Assemblea Regionale è il massimo organo territoriale del Comitato Regionale: ad essa spettano poteri deliberativi limitatamente alle competenze riconosciute dallo Statuto alle strutture territoriali della F.I.P.A.P.
2. L'Assemblea Regionale può essere ordinaria e straordinaria.
3. La convocazione e le attribuzioni sono regolate dagli artt. 34 e 35 dello Statuto.
4. L'Assemblea Regionale viene indetta, solo in caso di prima costituzione del Comitato Regionale ovvero di assenza a qualsiasi titolo dell'Organo territoriale, dal Consiglio Federale e convocata dal Presidente Federale.

### Articolo 77 *Partecipanti con diritto a voto*

1. E' riconosciuto ai soggetti affiliati, con sede nel territorio regionale, il diritto ad esprimere voti secondo la disciplina prevista dall'art. 19 dello Statuto.

## Articolo 78

### *Partecipanti senza diritto a voto*

1. Partecipano all'assemblea senza diritto a voto i soggetti affiliati che non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 19 dello Statuto, nonché i soggetti riportati nell'art. 34 dello Statuto.

## Articolo 79

### *Deleghe dei soggetti affiliati ed impedimento dei delegati atleti e tecnici*

1. Le deleghe a votare da parte dei soggetti affiliati, ammesse nel numero massimo di una, a condizione che risultino affiliate con diritto a voto almeno 50 società, devono essere conferite per iscritto.
2. Le deleghe devono essere sottoscritte dal Presidente del soggetto affiliato, rilasciate secondo quanto disposto dall'art. 19 dello Statuto nonché depositate presso la Segreteria del Comitato Regionale almeno 2 giorni prima della data dell'assemblea.
3. In caso di impedimento la sostituzione del delegato si attua con comunicazione, da depositare presso la Segreteria del Comitato Regionale almeno 2 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea.

## Articolo 80

### *Ricorsi avverso l'attribuzione dei voti*

1. Ogni ricorso avverso l'attribuzione dei voti deve essere proposto alla Corte Federale d'Appello e pervenire in originale alla Generale della F.I.P.A.P., nelle ore d'ufficio, a pena di irricevibilità, entro 7 giorni dalla pubblicazione sul sito internet della Federazione con atto sottoscritto dal Presidente del soggetto affiliato o da chi è legittimato a sostituirlo, ovvero dal delegato atleta o tecnico. I ricorsi sono esaminati, in via d'urgenza, dalla Corte Federale d'Appello che decide inappellabilmente. Sulla base delle decisioni adottate, la Segreteria del Comitato Regionale compila l'elenco ufficiale dei votanti, con l'indicazione delle variazioni dei voti e degli eventuali ricorsi respinti.

## Articolo 81

### *Requisiti di eleggibilità, incompatibilità, durata e candidature*

1. I requisiti di eleggibilità sono quelli previsti tassativamente dall'art. 64 dello Statuto.
2. Le incompatibilità sono quelle previste tassativamente dall'art. 22 dello Statuto.
3. Le cariche di Presidente, di consigliere regionale hanno una durata di quattro anni e cessano allo scadere del quadriennio olimpico.
4. Coloro che intendono concorrere a rivestire cariche federali regionali elettive debbono porre la propria candidatura specificando le cariche per le quali intendono candidarsi, nei termini e secondo le procedure di cui ai commi successivi.
5. Le candidature devono pervenire almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea alla Segreteria del Comitato Regionale con le seguenti modalità:
  - a) consegna di lettera a mano nelle ore d'ufficio nella Segreteria del Comitato Regionale con immediata annotazione sul protocollo;
  - b) invio di lettera raccomandata A/R (farà fede il timbro postale d'arrivo ovvero la ricevuta di consegna);
6. Pena la irricevibilità, l'aspirante deve dichiarare sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di cui all'art. 64 dello Statuto.
7. Gli aspiranti alla carica di Presidente o Consigliere regionale della componente atleti o tecnici devono altresì dichiarare espressamente, sotto la loro personale responsabilità ed a pena di irricevibilità, l'esatto periodo durante il quale sono stati tesserati alla F.I.P.A.P., specificando in quale veste e per quale Affiliato o Organo federale.
8. Scaduti i termini prescritti, previa verifica della sussistenza dei requisiti di eleggibilità, la

Segreteria Regionale provvede alla compilazione in ordine alfabetico delle liste suddivise per cariche, e a renderle pubbliche con comunicati ufficiali o con altri mezzi idonei per darne la maggiore divulgazione possibile.

9. Qualora la Segreteria regionale verifichi, a qualsiasi titolo, l'irregolarità o improponibilità di una candidatura, ne dà motivata comunicazione al candidato, che ha facoltà di proporre ricorso entro 7 giorni dalla pubblicazione sul sito internet della Federazione mediante:

- a) consegna di lettera a mano nelle ore d'ufficio nella Segreteria del Comitato Regionale con immediata annotazione sul protocollo;
- b) invio di lettera raccomandata A/R (farà fede il timbro postale d'arrivo ovvero la ricevuta di consegna);

10. Nel caso il candidato proponga ricorso con le modalità di cui al precedente comma 9, la Segreteria regionale trasmette gli atti alla Commissione Verifica Poteri che, esaminato lo stesso in via d'urgenza, decide inappellabilmente. La decisione è comunicata al ricorrente a mezzo raccomandata a/r.

11. Nel caso il candidato non proponga ricorso nei termini e con le modalità di cui al precedente comma 10, la Segreteria regionale dispone l'esclusione dello stesso dall'elenco dei candidati.

12. Le liste aggiornate e definitive devono essere consegnate al Presidente dell'Assemblea per darne lettura in aula.

13. Copie degli elenchi devono essere esposti nella sala del seggio per tutto il periodo della votazione.

14. Copie degli elenchi devono essere esposti nella sala del seggio per tutto il periodo della votazione.

#### Articolo 82

##### *Commissione Verifica Poteri e Commissione Scrutinio: competenze*

1. La Commissione Verifica Poteri è costituita, in ogni Assemblea regionale, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 17 dello Statuto con le modalità ivi indicate e viene nominata dall'Assemblea Regionale.

2. La Commissione Verifica Poteri è organo permanente dell'assemblea; si insedia almeno due ore prima dell'ora fissata per l'inizio dell'assemblea stessa e termina le sue funzioni alla chiusura dei lavori assembleari.

3. La Commissione Verifica Poteri provvede al controllo dei diritti a voto e di partecipazione.

4. La Commissione Verifica Poteri redige un verbale, constata i quorum previsti per l'Assemblea Generale e, in apertura di assemblea, riferisce su tutte le posizioni che ha considerato irregolari ai fini della partecipazione e del diritto a voto, nonché su tutte le eventuali contestazioni relative.

5. La Commissione Scrutinio è composta da un Presidente e da 2 membri effettivi. E' nominata dall'Assemblea e svolge tutte le operazioni di scrutinio, e redige il relativo verbale

6. I membri della Commissione Scrutinio, costituita secondo quanto previsto dall'art. 17 comma II dello Statuto, non possono essere designati tra i candidati alle cariche regionale.

#### Articolo 83

##### *Commissione Verifica Poteri: adempimenti preliminari*

1. La Segreteria del Comitato Regionale, all'atto dell'insediamento della Commissione Verifica Poteri, consegna alla stessa:

- a) il verbale per le operazioni di scrutinio;
- b) l'elenco dei soggetti affiliati aventi diritto a voto;
- c) l'elenco dei soggetti affiliati aventi diritto a partecipazione senza diritto a voto;
- d) l'elenco dei delegati della componente atleti aventi diritto a voto;
- e) l'elenco dei delegati della componente tecnici aventi diritto a voto;
- f) le deleghe pervenute alla Segreteria del Comitato Regionale;

Inoltre in caso di Assemblea Elettiva:

- g) le schede elettorali per ciascuna votazione, distinte per le componenti affiliati, atleti e tecnici.
- h) gli elenchi dei candidati, distinti per le diverse elezioni.
2. La Commissione, all'atto del suo insediamento nella sede, data ed ora fissati, inizia le procedure di propria competenza:
  - a) compila il verbale per quanto dallo stesso previsto nel corso delle operazioni preliminari; appone il timbro della F.I.P.A.P. e vidima per ogni distinta votazione tante schede quanti sono gli aventi diritto a voto;
  - b) affigge all'esterno ed all'interno del seggio elettorale gli elenchi dei candidati alle diverse elezioni, ricevuti dal Comitato Regionale.
3. terminate le operazioni di cui al precedente comma 2, la Commissione, all'ora fissata nell'avviso di convocazione, dichiara aperte le procedure di verifica poteri e consente l'accesso degli aventi diritto a voto e degli aventi diritto a partecipazione senza diritto di voto.
4. Per ciascun delegato, verificata la regolarità della ammissione e delle deleghe eventualmente allo stesso conferite, la Commissione procede alla sua identificazione tramite valido documento munito di fotografia.
5. Accertata la regolare posizione del delegato, lo stesso deve firmare l'elenco dei delegati in corrispondenza del proprio nominativo.
6. La Commissione, effettuato il controllo sul numero di delegati accreditati e dei corrispondenti voti validamente presenti, rimette al Presidente dell'assemblea un verbale riepilogativo delle operazioni di verifica poteri.

#### **Articolo 84**

##### ***Modalità di deliberazione dell'Assemblea Regionale***

1. Le modalità per le delibere delle Assemblee Regionali sono quelle previste dall'art. 20 dello Statuto, che si applica per quanto compatibile.
2. La votazione per acclamazione deve sempre avvenire all'unanimità.

#### **Articolo 85**

##### ***Apertura dell'Assemblea***

1. L'Assemblea è dichiarata aperta dal Presidente del Comitato Regionale o da un suo sostituto, che ne assume la presidenza provvisoria.
2. L'Assemblea prende atto della relazione della Commissione Verifica Poteri.
3. Subito dopo, su invito del Presidente, i delegati aventi diritto a voto procedono alla nomina del Presidente dell'Assemblea che può aver luogo anche per acclamazione.

#### **Articolo 86**

##### ***Compiti del Presidente dell'Assemblea – Svolgimento dei lavori***

1. Il Presidente dell'Assemblea ha il compito di:
  - a) dirigere i lavori dell'Assemblea stessa secondo le norme federali;
  - b) concedere o togliere la parola a quanti intendano intervenire o intervengano sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
  - c) fissare la durata massima ed il numero degli interventi;
  - d) accettare o meno mozioni d'ordine e porle in discussione determinandone la precedenza;
  - e) determinare il sistema di votazione tenendo conto di quanto stabilito dall'art 20 dello Statuto Federale definendo il tempo massimo per l'espletamento delle operazioni di voto;
  - f) proclamare gli eletti dopo le votazioni, verificando il verbale e sottoscrivendolo;
  - g) dichiarare chiusa l'Assemblea una volta esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
  - h) controllare la rispondente stesura del verbale dell'Assemblea e convalidare tutti gli atti ad essa relativi.
2. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea vengono assunte d'ufficio dal Segretario del



Comitato Regionale o da un suo incaricato.

3. Il Segretario dell'Assemblea ha il compito di redigere il verbale della stessa e di sottoscriverlo.
4. Il verbale dell'Assemblea regionale fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte. Il verbale firmato dal presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori è redatto entro 15 giorni e conservato presso la Segreteria regionale. Ciascun partecipante avente diritto a voti, ha facoltà di prendere visione di copia del verbale.

### Articolo 87

#### *Operazioni di voto*

1. Al termine della parte dibattimentale, il Presidente dell'Assemblea comunica l'apertura del seggio elettorale e da inizio alle operazioni di voto per l'elezione, con votazioni separate e successive, di:
  - a) Presidente del Comitato Regionale;
  - b) Consiglieri regionali;
2. Per ciascun elettore, verificato che lo stesso sia incluso nell'elenco ricevuto dalla Federazione, la Commissione Verifica Poteri preliminarmente procede alla sua identificazione tramite valido documento munito di fotografia.
3. Accertata la regolare posizione dell'elettore, lo stesso firma l'elenco dei votanti in corrispondenza del proprio nominativo e può quindi ricevere le schede elettorali relative alla votazione cui è ammesso per poter esprimere, in apposito spazio riservato, le proprie preferenze ovvero barrando con una "x" il nominativo o i nominativi sulle schede prestampate.
4. Le preferenze da indicare sono:
  - a) una per la votazione relativa all'elezione del Presidente del Comitato Regionale;
  - b) in numero pari a quello dei posti disponibili per la votazione relativa all'elezione dei consiglieri regionali nella componente per la quale il delegato è legittimato a votare.
5. Completata tale operazione l'elettore deve inserire le proprie schede, debitamente piegate, nelle rispettive urne.
6. L'espressione palese del voto determina la nullità dello stesso, con divieto di inserire la scheda nell'urna ed obbligo per la Commissione di farne menzione sul verbale, al quale deve essere allegata la scheda elettorale relativa.
7. All'ora indicata dal Presidente dell'assemblea la Commissione dichiara ufficialmente chiuse le operazioni di voto. Gli elettori ancora presenti nel seggio hanno comunque diritto di votare.

### Articolo 88

#### *Operazioni di scrutinio*

1. Dopo la chiusura delle operazioni di voto, la Commissione Scrutinio inizia le operazioni di scrutinio, seguendo comunque lo stesso ordine indicato nel caso di votazioni successive. Il computo dei voti è affidato agli scrutatori sotto il controllo del Presidente dell'Assemblea.
2. Uno dei componenti la Commissione Scrutinio apre le schede una alla volta e le consegna al Presidente che legge ad alta voce il cognome del candidato votato, mentre l'altro componente registra il voto sul verbale di scrutinio. Tale procedura si ripete fino ad esaurimento delle schede.
3. Nel verbale di scrutinio, rispettivamente per ciascuna votazione, deve essere riportato il numero dei votanti, il numero di preferenze ottenuto da ciascun candidato, il numero delle schede bianche e quello delle schede nulle.
4. E' definita scheda bianca quella nella quale non siano riportate annotazioni di alcun genere.
5. E' definita scheda nulla quella che non consenta la chiara identificazione della volontà dell'elettore o che contenga un numero di preferenze superiore a quello consentito, ovvero che sia tale da permettere l'identificazione dell'elettore stesso.
6. Delle schede bianche e nulle, come pure di ogni controversia insorta al riguardo, deve essere fatta menzione sul verbale di scrutinio. In caso di contrasto circa la validità di una scheda il Presidente dell'Assemblea esprime al riguardo giudizio insindacabile.





7. Al termine delle operazioni la Commissione Scrutinio redige un elenco definitivo dei candidati e dei voti da ciascuno ottenuti, che sarà comunicato all'Assemblea dal Presidente della medesima.
8. Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
9. Qualora due o più candidati alla carica di Presidente abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procederà al ballottaggio sino all'elezione definitiva.
10. Qualora due o più candidati alle altre cariche abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procederà ad una votazione di ballottaggio tra gli interessati.
11. Al termine delle operazioni, le schede di votazione, i verbali e il materiale saranno consegnati al Segretario di Assemblea.
12. Un plico contenente:
  - a) il verbale delle operazioni di scrutinio;
  - b) l'elenco degli affiliati aventi diritto a voto;
  - c) l'elenco degli affiliati aventi diritto a partecipazione;
  - d) l'elenco dei delegati della componente atleti aventi diritto a voto;
  - e) l'elenco dei delegati della componente tecnici aventi diritto a voto;
  - f) le deleghe pervenute alla Segreteria Generale;
  - g) le schede elettorali scrutinate per ciascuna singola votazionedeve essere consegnato, al termine delle operazioni di scrutinio, al Comitato Regionale.

### Articolo 89

#### *Ricorsi*

1. I soggetti affiliati, per il tramite del proprio Presidente, ed i delegati delle componenti atleti e tecnici sono legittimati a proporre ricorsi avverso:
  - a) la regolarità dell'Assemblea Regionale;
  - b) i risultati delle elezioni.
2. I ricorsi, sottoscritti in originale, a pena di inammissibilità, dal Presidente del soggetto affiliato o dal delegato della componente atleti o tecnici, devono pervenire alla Segreteria Generale della F.I.P.A.P. entro 10 giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea Regionale, con le seguenti modalità:
  - a) consegna di lettera a mano nelle ore d'ufficio con immediata annotazione sul protocollo generale;
  - b) invio di lettera raccomandata a/r.

### Articolo 90

#### *Adempimenti finali*

1. La Segreteria Generale della F.I.P.A.P., ricevuto il verbale dell'Assemblea del Comitato Regionale corredato da eventuali ricorsi, sottopone gli stessi al Consiglio Federale che, effettuato il controllo di legittimità, convalida o meno i risultati delle elezioni e ne dà comunicazione formale al Comitato Regionale.
2. Il Comitato Regionale, ricevuta la notifica di cui al precedente comma, invia comunicazione agli eletti.
3. Qualora il Consiglio Federale, con motivato provvedimento, deliberi di non procedere alla convalida dei risultati delle elezioni ovvero deliberi di accogliere ricorsi proposti da aventi titolo, procede contestualmente alla nomina di un Commissario Straordinario con il compito di gestire l'ordinaria amministrazione e provvedere, nei termini stabiliti dallo Statuto, all'indizione dell'Assemblea Straordinaria per il rinnovo degli organi regionali.



## SEZIONE II COMITATO REGIONALE

### Articolo 91

#### *Il Presidente Regionale*

1. Il Presidente Regionale ha la rappresentanza legale del Comitato Regionale.
2. I poteri e le attribuzioni del Presidente Regionale sono previsti dall'art. 36 dello Statuto.

### Articolo 92

#### *Assenza o impedimento - dimissioni*

1. In caso di assenza temporanea o impedimento le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.
2. Le dimissioni del Presidente comportano la decadenza dell'intero Consiglio Regionale; il Presidente ed il Consiglio Regionale restano in carica per assolvere ai compiti di ordinaria amministrazione, fino all'espletamento dell'Assemblea straordinaria, convocata per il rinnovo delle cariche, nei termini stabiliti dall'art. 29, primo comma, lettera a), dello Statuto.
3. In caso di dimissioni il Presidente Regionale deve darne immediata comunicazione scritta al Presidente Federale.

### Articolo 93

#### *Il Vicepresidente*

1. Il Vicepresidente viene eletto tra i propri membri dal Consiglio Regionale.

### Articolo 94

#### *Il Consiglio Regionale: competenza, composizione e riunioni*

1. Il Consiglio Regionale, organo del Comitato Regionale istituito dal Consiglio Federale nelle regioni con almeno 10 affiliati aventi diritto a voto, assolve ai compiti necessari per la gestione dell'attività federale nell'ambito regionale, secondo gli intendimenti del Consiglio Federale.
2. Le attribuzioni, i poteri, la composizione e gli adempimenti per le riunioni del Consiglio Regionale sono previsti dall'art. 37 dello Statuto.

### Articolo 95

#### *Decadenza ed integrazione degli organi elettivi Regionali*

1. La decadenza di tutti gli organi collegiali regionali, o la loro eventuale integrazione, è regolata dall'art. 29 dello Statuto.

### Articolo 96

#### *Il Segretario del Comitato Regionale*

1. Il Segretario del Comitato Regionale è nominato dal Consiglio Regionale. Alla nomina consegue la qualifica di dirigente federale.
2. Il Segretario del Comitato Regionale coadiuva il Presidente Regionale nell'esercizio delle sue funzioni.
3. Il Segretario del Comitato Regionale funge da Segretario, alle riunioni del Consiglio Regionale, alle Assemblee Regionali e ne redige i verbali. Non ha il diritto a voto.

### Articolo 97

#### *Il Delegato Regionale*

1. Il Consiglio Federale nomina un Delegato Regionale nelle regioni dove non sussista le condizioni per la costituzione del Comitato Regionale.
2. Le attribuzioni ed i compiti del Delegato Regionale sono previsti dall'art. 38 dello Statuto.

### SEZIONE III COMITATO PROVINCIALE

#### Articolo 98

##### *Il Presidente Provinciale*

1. Il Presidente Provinciale ha la rappresentanza legale del Comitato Provinciale.
2. I poteri e le attribuzioni del Presidente Provinciale sono previsti dall'art. 42 dello Statuto.

#### Articolo 99

##### *Assenza o impedimento - dimissioni*

1. In caso di assenza temporanea o impedimento le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.
2. Le dimissioni del Presidente comportano la decadenza dell'intero Consiglio Provinciale; il Presidente ed il Consiglio Provinciale restano in carica per assolvere ai compiti di ordinaria amministrazione, fino all'espletamento dell'Assemblea straordinaria, convocata per il rinnovo delle cariche, nei termini stabiliti dall'art. 29, primo comma, lettera a), dello Statuto.
3. In caso di dimissioni il Presidente Provinciale deve darne immediata comunicazione scritta al Presidente Federale.

#### Articolo 100

##### *Il Vicepresidente*

1. Il Vicepresidente viene eletto tra i propri membri dal Consiglio Provinciale.

#### Articolo 101

##### *Il Consiglio Provinciale: competenza, composizione e riunioni*

1. Il Consiglio Provinciale, organo del Comitato Provinciale istituito dal Consiglio Federale nelle province con almeno 3 affiliati aventi diritto a voto, assolve ai compiti necessari per la gestione dell'attività federale nell'ambito provinciale, secondo gli intendimenti del Consiglio Federale.
2. Le attribuzioni, i poteri, la composizione e gli adempimenti per le riunioni del Consiglio Provinciale sono previsti dall'art. 40 dello Statuto.

#### Articolo 102

##### *Decadenza ed integrazione degli organi elettivi Provinciali*

1. La decadenza di tutti gli organi collegiali provinciali, o la loro eventuale integrazione, è regolata dall'art. 29 dello Statuto.

#### Articolo 103

##### *Il Segretario del Comitato Provinciale*

1. Il Segretario del Comitato Provinciale è nominato dal Consiglio Provinciale. Alla nomina consegue la qualifica di dirigente federale.
2. Il Segretario del Comitato Provinciale coadiuva il Presidente Provinciale nell'esercizio delle sue funzioni.
3. Il Segretario del Comitato Provinciale assiste, funge da Segretario, alle riunioni del Consiglio Regionale, alle Assemblee Regionali e ne redige i verbali. Non ha il diritto a voto.



#### Articolo 104 *Il Delegato Provinciale*

1. Il Consiglio Federale nomina in ogni provincia, quando non sia possibile costituire un Comitato Provinciale, un Delegato Provinciale, sentito il Presidente o il Delegato Regionale.
2. Le attribuzioni ed i compiti del Delegato Provinciale sono previsti dall'art. 44 dello Statuto.
3. Il Delegato Provinciale assolve i compiti previsti per il Delegato Regionale (art. 38 dello Statuto).

#### SEZIONE IV INCARICHI SPECIALI

##### Articolo 105 *Commissari Straordinari ed ispettori federali*

1. Il Consiglio Federale ha facoltà di attribuire i seguenti incarichi speciali:
  - a) commissario straordinario nel caso in cui lo stesso Consiglio Federale, per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento sportivo, deliberi lo scioglimento di Comitati Regionali, attribuendo allo stesso il compito di gestire l'ordinaria amministrazione e provvedere, nei termini stabiliti dallo Statuto, all'indizione dell'Assemblea Straordinaria per il rinnovo degli organi regionali;
  - b) ispettore federale con l'incarico di effettuare controlli relativamente alle attività degli Organi Territoriali, secondo le indicazioni e le direttive del Consiglio Federale.

#### TITOLO III STRUTTURE FEDERALI

##### Articolo 106 *Classificazione*

1. L'organizzazione dell'attività svolta sotto l'egida della F.I.P.A.P. è articolata nelle seguenti strutture federali:

- a) Pallapugno;
- b) Settore Arbitrale;
- c) Settore Giovanile;
- d) Pallapugno Leggera;
- e) Palla Elastica;
- f) Pelota Basca;
- g) Pallapugno alla Pantalera;
- h) Pallone col Bracciale;
- i) Palla Ehl;
- j) Gioco Internazionale;
- k) Fronton (OneWall);
- l) Llargues;
- m) Settore Tecnico;
- n) Settore Medico;
- o) Settore Impianti;
- p) Settore Scuola;
- q) Specialità Affini.

##### Articolo 107 *Ufficio Stampa*

L'Ufficio Stampa provvede agli adempimenti di sua spettanza, in applicazione delle disposizioni



emanate dal Consiglio Federale. E' responsabile dell'Ufficio il Segretario Generale.

### **Articolo 108** **Settori federali**

1. Ai Settori federali sono attribuite le seguenti competenze:

a) il Settore Arbitrale provvede agli adempimenti connessi all'inquadramento ed utilizzo degli arbitri in applicazione dell'art. 32 del presente Regolamento nonché delle direttive emanate dal Consiglio Federale. Il Settore è affidato all'Associazione Nazionale Arbitri Pallapugno (A.N.A.P.). A tal fine, il Consiglio Federale è autorizzato a stipulare con l'A.N.A.P. accordi che riguardino la regolamentazione dei rapporti reciproci.

b) il Settore Tecnico provvede all'organizzazione dell'attività delle squadre nazionali ed all'inquadramento dei tecnici, attraverso corsi di formazione e aggiornamento in applicazione dello specifico regolamento adottato dal Consiglio Federale. Collabora per gli stessi fini con il Settore Scuola.

All'interno del Settore Tecnico verrà individuato il Commissario Tecnico Nazionale.

c) il Settore Giovanile provvede al coordinamento degli Organi Territoriali ed alla promozione della disciplina, con finalità didattiche e sociali nel mondo della scuola e degli Enti di Promozione Sportiva, in applicazione delle direttive emanate dal Consiglio Federale, direttamente a livello nazionale, e coordinando l'attività degli Organi Territoriali di settore a livello regionale.

d) il Settore Scuola assolve sul territorio nazionale i compiti previsti dall'art. 2 sub b) dello Statuto federale in merito alla promozione della pallapugno, all'aggiornamento ed alla formazione di personale all'interno delle strutture scolastiche di ogni ordine e grado, nonché collabora per gli stessi fini con il Settore Tecnico.

e) il Settore Medico è l'organo competente per le problematiche medico - scientifiche di interesse della FIPAP in particolare per quanto riguarda la tutela sanitaria degli atleti. E' composto da tre componenti, nominati dal Consiglio Federale.

All'interno del Settore Medico viene individuato il Medico Federale.

f) il Settore Impianti è l'organo competente per le problematiche legate ai campi di gioco ed agli impianti delle specialità pallonistiche inserite nell'art. 1 dello Statuto. E' composto da tre componenti nominati dal Consiglio Federale, scelti tra persone competenti in materia. Collabora con la Settore Tecnico per l'omologazione dei campi di gioco.

### **Articolo 109** **Entrata in vigore del Regolamento**

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione della Giunta Nazionale del CON.I.

**Approvato dal Consiglio Federale nella seduta del 25 novembre 2019.**

## APPENDICE A

### Regolamento Classifiche Giocatori Pallapugno

\*\*\*

- 1) Ai giocatori delle serie Senior sono assegnati punti, giusta la tabella allegata, in relazione alla presenza in campo nel corso di tutte le gare del campionato. Per ciascun ruolo è assegnato il punteggio al giocatore che ha conseguito più presenze in campo nello stesso ruolo con riguardo a tutte le gare di campionato.
- 2) Secondo il ruolo e le serie cui ha partecipato negli ultimi due anni, ogni giocatore acquisisce per ciascun anno un punteggio base, cui è sommato un punteggio per ogni vittoria nella prima fase dei singoli campionati, ed un punteggio riferito alla classifica.
- 2 bis) Esclusivamente per le classifiche dei giocatori valide per l'a.s. 2022, per "*ultimi due anni*" si intendono il 2019 e il 2021 in quanto nel 2020 non sono stati disputati i Campionati.
- 3) Per l'accertamento del ruolo fa fede la tabella-atleti sottoscritta a fine gara dall'arbitro e da un rappresentante per società, nella quale è riportata la presenza dei giocatori, la loro disposizione in campo.
- 4) Ove più giocatori, nell'arco di tutto il campionato, abbiano svolto il medesimo ruolo, il punteggio è assegnato al giocatore con più presenze in campo nel ruolo. In caso di pari presenze, il punteggio è assegnato a ciascuno. Se detta circostanza si verifica per squadre che concorrono a formare la media-punti, ha valore il punteggio risultante dalla somma dei punteggi degli interessati divisa per il numero dei giocatori in parità.
- 5) Il ritiro dal campionato di una formazione importa l'assegnazione del punto-vittoria, fino al termine della fase in corso, alle squadre - con conseguente rilevanza, se prevista, al fine della classifica giocatori - che il calendario oppone ancora alla squadra ritirata.  
Nel caso, è attribuito il punto vittoria ai giocatori così come definito dal comma 1)
- 6) La vittoria assegnata "*a tavolino*" o il forfait ricevuto da un'altra squadra, parimenti, equivalgono a vittorie ottenute sul campo -con conseguente rilevanza, se prevista, al fine della Classifica giocatori- e, pertanto, soggette all'attribuzione del punto-vittoria. In caso di ritiro di una squadra dopo la quinta giornata di andata della prima fase, ai fini della classifica giocatori, gli atleti della medesima acquisiscono i punti per ruolo, vittorie e classifica (ultimo posto).
- 7) Al fine della classifica giocatori un'eventuale penalizzazione di punti in classifica per forfait o altro non influenza il numero di vittorie acquisite e soggette all'attribuzione del punto-vittoria.
- 8) I giocatori che per il primo anno, arrivando dalle serie Giovanili, entrano a far parte delle serie Senior hanno un punteggio di partenza pari a 0 (zero).  
Un giocatore, qualora ottenga punti in diverse serie, acquisisce il punteggio più elevato fra i diversi campionati. In caso di partecipazione in due squadre nel medesimo campionato acquisisce i punti nella squadra ove ha partecipato a più incontri.
- 9) Qualora si ritenesse errata l'attribuzione di un certo punteggio, entro 15 giorni, a far data dalla comunicazione ufficiale delle classifiche, chiunque può presentare ricorso, notificando il medesimo a tutti gli interessati e/o contro-interessati, alla Segreteria, la quale - senza indugio - provvede alla verifica, accertando l'eventuale effettiva posizione in campo, ovvero il ruolo svolto di fatto dal medesimo.
- 10) Al termine di ciascun anno sportivo, il Consiglio Federale delibera le Classifiche Giocatori e indica per le serie Senior il monte-punti valevole per il prossimo anno sportivo.
- 11) Per l'anno sportivo successivo, ad ogni incontro le squadre, devono rispettare il monte-punti, così come sovra enunciato, riferito ai giocatori presentati in distinta-gara, riserva compresa, ed in nessun caso il tetto massimo di punti può essere superato, pena la perdita della partita e relativa penalizzazione di due punti in classifica.

12) Contro la violazione della suddetta norma non riscontrata dall'arbitro, la squadra avversaria o qualunque contro-interessato può presentare ricorso all'arbitro già prima dell'inizio della gara e comunque entro cinque giorni dallo svolgimento della stessa, alla Segreteria Federale, affinché sia successivamente sanzionata dal Giudice Sportivo.

13) I "cartellini" dei giocatori riportano sul retro il punteggio personale dei medesimi. Detto punteggio, così come il totale di squadra, deve essere riportato sulla distinta giocatori a cura dei tecnici o dei dirigenti societari.

14) L'arbitro designato deve effettuare una verifica sul corretto totale riportato e sull'esatta dichiarazione dei ruoli, risultante dallo schieramento delle squadre in campo, segnalando sul rapporto arbitrale eventuali irregolarità.

Per l'applicazione delle norme previste dai precedenti articoli, si applicano i valori riportati nella seguente Tabella:

CLASSIFICHE GIOCATORI PALLAPLENO																						
Punti in caso di vittoria di 2	Punti in caso di vittoria di 1	Punti in caso di pareggio	Punti per difensore	Punti per attaccante	PUNTI PER RAGIONE DI POSIZIONE																	
					1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°	17°	18°
100	50	25	10	5	100	50	25	10	5	100	50	25	10	5	100	50	25	10	5	100	50	25
80	40	20	8	4	80	40	20	8	4	80	40	20	8	4	80	40	20	8	4	80	40	20
60	30	15	6	3	60	30	15	6	3	60	30	15	6	3	60	30	15	6	3	60	30	15
40	20	10	4	2	40	20	10	4	2	40	20	10	4	2	40	20	10	4	2	40	20	10
20	10	5	2	1	20	10	5	2	1	20	10	5	2	1	20	10	5	2	1	20	10	5
10	5	2	1	0	10	5	2	1	0	10	5	2	1	0	10	5	2	1	0	10	5	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Per il solo Campionato di Serie B:** nei casi in cui la formula relativa alla prima fase preveda la suddivisione delle squadre partecipanti in due o più gironi, con conseguente riduzione del numero delle partite disputate, i valori relativi alle vittorie riportate esclusivamente nella prima fase di tale Campionato vengono raddoppiati e pertanto saranno assegnati 10 punti al giocatore-battitore; 4 punti al giocatore-spalla; 2 punti al giocatore-terzino.

*DM*

**INDICE**

\*\*\*

**NORME GENERALI**

- Articolo 1 – *Scopi e fini istituzionali della F.I.P.A.P.*
- Articolo 2 – *Organizzazione Generale*
- Articolo 3 – *Soggetti della F.I.P.A.P.*
- Articolo 4 – *Diritto di associazione*
- Articolo 5 – *Riconoscimento*
- Articolo 6 – *Revoca del riconoscimento*

\*\*\*

**TITOLO I****AFFILIAZIONI – TESSERAMENTO**

- Articolo 7 – *Affiliazione delle Società – Tesseramento*

\*

**CAPO I****SEZIONE I****AFFILIAZIONI – RIAFFILIAZIONI**

- Articolo 8 – *Affiliazione*
- Articolo 9 – *Requisiti*
- Articolo 10 – *Domanda di prima affiliazione*
- Articolo 11 – *Termini*
- Articolo 12 – *Domanda di riaffiliazione*
- Articolo 13 – *Termini per la riaffiliazione*
- Articolo 14 – *Cessione del diritto*
- Articolo 15 – *Rappresentanza sociale*
- Articolo 16 – *Sede sociale*
- Articolo 17 – *Accoglimento della domanda di prima affiliazione o riaffiliazione*
- Articolo 18 – *Scelta della denominazione*

**SEZIONE II****ATTI MODIFICATIVI**

- Articolo 19 – *Cambio di denominazione*
- Articolo 20 – *Abbinamenti*
- Articolo 21 – *Fusione e incorporazione*
- Articolo 22 – *Modalità*
- Articolo 23 – *Tesseramento dei giocatori in caso di fusione – incorporazione*

**SEZIONE III****DOVERI DEGLI AFFILIATI**

- Articolo 24 – *Doveri degli affiliati*

**SEZIONE IV****ATTI ESTINTIVI**

- Articolo 25 – *Cessazione del rapporto con la F.I.P.A.P.*
- Articolo 26 – *Effetti della cessazione*

*AS*



\*

**CAPO II  
TESSERATI**

**SEZIONE I  
DIRIGENTI - TECNICI - ARBITRI**

- Articolo 27 - *Tesseramento*
- Articolo 28 - *Dirigenti federali*
- Articolo 29 - *Durata delle cariche*
- Articolo 30 - *Dirigenti sociali*
- Articolo 31 - *Tecnici*
- Articolo 32 - *Arbitri*

**SEZIONE II ATLETI**

- Articolo 33 - *Tesseramento degli atleti*
- Articolo 34 - *Modalità primo tesseramento degli atleti*
- Articolo 35 - *Primo tesseramento*
- Articolo 36 - *Rinnovo tesseramento*
- Articolo 37 - *Incompatibilità - Doppio tesseramento*
- Articolo 38 - *Assicurazione degli atleti*
- Articolo 39 - *Categorie*
- Articolo 40 - *Vincolo sportivo*
- Articolo 41 - *Vincolo sportivo regolamentare*
- Articolo 41 bis - *Indennità di formazione*
- Articolo 42 - *Cessazione del Vincolo sportivo regolamentare*
- Articolo 43 - *Vincolo sportivo volontario*
- Articolo 43 bis - *Cessazione del Vincolo sportivo volontario*

\*

**CAPO III  
TRASFERIMENTI**

- Articolo 44 - *Trasferimento degli atleti*

**SEZIONE I  
TRASFERIMENTO DEFINITIVO E PER PRESTITO**

- Articolo 45 - *Trasferimento definitivo*
- Articolo 46 - *Trasferimento per prestito*

**SEZIONE II  
SVINCOLO PER GIUSTA CAUSA**

- Articolo 47 - *Svincolo degli atleti*
- Articolo 48 - *Inattività dell'Atleta*
- Articolo 49 - *Inattività del soggetto affiliato*

- SEZIONE III**
- Articolo 50 - *Doveri dei tesserati*



\*\*\*

**TITOLO II  
ORGANI**

\*

**CAPO I  
ORGANI CENTRALI****SEZIONE I  
ASSEMBLEA GENERALE**

- Articolo 51 – *Definizione, attribuzioni e convocazione*  
Articolo 52 – *Partecipanti con diritto a voto*  
Articolo 53 – *Partecipanti senza diritto a voto*  
Articolo 54 – *Deleghe dei soggetti affiliati ed impedimento dei delegati atleti e tecnici*  
Articolo 55 – *Ricorsi avverso l'attribuzione dei voti*  
Articolo 56 – *Requisiti di eleggibilità, incompatibilità, durata e candidature*  
Articolo 57 – *Commissione Verifica Poteri, Commissione Scrutinio - competenze*  
Articolo 58 – *Commissione Verifica Poteri: adempimenti preliminari*  
Articolo 59 – *Modalità di deliberazione dell'Assemblea Generale*  
Articolo 60 – *Apertura dell'Assemblea*  
Articolo 61 – *Compiti del Presidente dell'Assemblea - Svolgimento dei lavori*  
Articolo 62 – *Operazioni di voto*  
Articolo 63 – *Operazioni di scrutinio*  
Articolo 64 – *Adempimenti della Segreteria Generale*

**SEZIONE II  
IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE**

- Articolo 65 – *Presidente Federale: compiti*  
Articolo 66 – *Delega – assenza o impedimento – dimissioni*  
Articolo 67 – *I Vicepresidenti federali*

**SEZIONE III  
IL CONSIGLIO FEDERALE**

- Articolo 68 – *Competenze e composizione*  
Articolo 69 – *Riunioni*  
Articolo 70 – *Verbali delle riunioni*

**SEZIONE IV  
CONSIGLIO DI PRESIDENZA**

- Articolo 71 – *Competenze e composizione*  
Articolo 72 – *Riunioni*

**SEZIONE V  
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

- Articolo 73 – *Nozione – composizione – competenza*

*Alessandro Cherubini***SEZIONE VI  
SEGRETERIA GENERALE**Articolo 74 – *Attribuzioni*

\*\*\*

Articolo 75 – *Decadenza ed integrazione degli organi elettivi*

\*

**CAPO II  
ORGANI TERRITORIALI****SEZIONE I  
ASSEMBLEA REGIONALE**

- Articolo 76 – *Definizione, attribuzioni e convocazione*  
Articolo 77 – *Partecipanti con diritto a voto*  
Articolo 78 – *Partecipanti senza diritto a voto*  
Articolo 79 – *Deleghe dei soggetti affiliati ed impedimento dei delegati atleti e tecnici*  
Articolo 80 – *Ricorsi avverso l'attribuzione dei voti*  
Articolo 81 – *Requisiti di eleggibilità, incompatibilità, durata e candidature*  
Articolo 82 – *Commissione Verifica Poteri e Commissione Scrutinio: competenze*  
Articolo 83 – *Commissione Verifica Poteri: adempimenti preliminari*  
Articolo 84 – *Modalità di deliberazione dell'Assemblea Regionale*  
Articolo 85 – *Apertura dell'Assemblea*  
Articolo 86 – *Compiti del Presidente dell'Assemblea – Svolgimento dei lavori*  
Articolo 87 – *Operazioni di voto*  
Articolo 88 – *Operazioni di scrutinio*  
Articolo 89 – *Ricorsi*  
Articolo 90 – *Adempimenti finali*

**SEZIONE II  
COMITATO REGIONALE**

- Articolo 91 – *Il Presidente Regionale*  
Articolo 92 – *Assenza o impedimento – dimissioni*  
Articolo 93 – *Il Vicepresidente*  
Articolo 94 – *Il Consiglio Regionale: competenza, composizione e riunioni*  
Articolo 95 – *Decadenza ed integrazione degli organi elettivi Regionali*  
Articolo 96 – *Il Segretario del Comitato Regionale*  
Articolo 97 – *Il Delegato Regionale*

**SEZIONE III  
COMITATO PROVINCIALE**

- Articolo 98 – *Il Presidente Provinciale*  
Articolo 99 – *Assenza o impedimento – dimissioni*  
Articolo 100 – *Il Vicepresidente*  
Articolo 101 – *Il Consiglio Provinciale: competenza, composizione e riunioni*  
Articolo 102 – *Decadenza ed integrazione degli organi elettivi Provinciali*  
Articolo 103 – *Il Segretario del Comitato Provinciale*  
Articolo 104 – *Il Delegato Provinciale*

**SEZIONE IV  
INCARICHI SPECIALI**Articolo 105 – *Commissari Straordinari ed ispettori federali*

\*\*\*

**TITOLO III  
STRUTTURE FEDERALI**

Articolo 106 – *Classificazione*

Articolo 107 – *Ufficio Stampa*

Articolo 108 – *Settori federali*

Articolo 109 – *Entrata in vigore del Regolamento*

\*\*\*

**APPENDICE A  
Regolamento Classifiche Giocatori Pallapugno**

*[Handwritten mark]*